SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 157**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Bardonecchia. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1995.

Dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione idrica determinatasi nella regione Sardegna . Pag. 4

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1995.

Disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione autonoma della Sardegna. (Ordinanza n. 2409). Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 6 giugno 1995.

Rettifica al decreto dirigenziale 23 febbraio 1995 relativo al riconoscimento di titolo di laurea estero per la partecipazione a concorsi per ricercatore universitario nelle aree archeologica e storica . . . . Pag. 8

Ministero del tesoro

DECRETO 26 aprile 1995.

Determinazione dello schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali . . . Pag. 9

DECRETO 12 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Asti . . . . Pag. 13

DECRETO 30 giugno 1995.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Nuova Sopal in liquidazione, in Roma . . . . Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Sicilia

DECRETO ASSESSORIALE 17 gennaio 1995.

Vincolo di inmodificabilità temporanea del Monte Rosso e del Bosco di Aci ricadenti nei comuni di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio . . . . Pag. 16

DECRETO ASSESSORIALE 18 gennaio 1995.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Monte S. Paolino, dell'abitato di Sutera e delle aree circostanti. Pag. 23

Università «G. D'Annunzio» di Chieti

DECRETO RETTORALE 20 giugno 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 29

CIRCOLARI

Ministero del tesoro

CIRCOLARE 28 giugno 1995.

Indicazioni applicative della direttiva del Ministro del tesoro, in data 18 novembre 1994, in tema di dismissioni . . Pag. 29

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

CIRCOLARE 3 luglio 1995, n. 251.

Legge n. 20 del 9 gennaio 1991. Integrazioni alla circolare n. 185 del 20 ottobre 1992 a seguito delle modifiche apportate agli articoli 9, 10, 11 e 16 della legge n. 20/1991 dall'art. 114, lettere *b), c), d), e), f), g)* e *h)*, del decreto legislativo n. 174 del 17 marzo 1995 recante: «Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita» pubblicato nel supplemento ordinario n. 56 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 . . . . Pag. 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 35

Autorizzazione alla So.Fi.Med. S.r.l., in Taranto, all'esercizio della sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti . . . . Pag. 40

Ministero della difesa: Ricompense al valor militare per attività partigiana . . . . Pag. 40

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Monza 1995 . . . . Pag. 41

Ministero dell'interno:

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici. Pag. 41

Riconoscimento e classificazione di alcune polveri. Pag. 42

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 6 luglio 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 42

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione al liceo scientifico «G. Spezia» di Domodossola ad accettare una donazione . . . . Pag. 42

Banca d'Italia:

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Paternopoli - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Paternopoli, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 42

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale di Tassullo e Nanno - Società cooperativa a responsabilità illimitata, in Tassullo . . . . Pag. 42

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Modugno - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Modugno . . . . Pag. 42

Regione Friuli-Venezia Giulia: Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Città Servizi - Soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 43

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Bardonecchia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bardonecchia (Torino), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 6 giugno 1993, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Torino;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Bardonecchia, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Bardonecchia per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1995;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bardonecchia (Torino) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Carmelo Bonsignore, prefetto;
dott. Giovanni Russo, viceprefetto ispettore aggiunto;
dott.ssa Giovanna Vilasi, viceprefetto ispettore aggiunto.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BRANCACCIO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1995
Registro n. 2 Interno, foglio n. 191

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bardonecchia (Torino), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 6 giugno 1993, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Invero, il prefetto di Torino, con relazione in data 21 marzo 1995, ha evidenziato la sussistenza di gravi elementi di compromissione dell'attività amministrativa, scaturiti dalle convergenti influenze della criminalità organizzata nella cosa pubblica, progressivamente inseritasi nella vita politica del comune.

Dagli accertamenti svolti dalle autorità competenti, nonché da un'inchiesta avviata dalla Direzione distrettuale antimafia di Torino, sono emersi tentativi di infiltrazione mafiosa in appalti per lavori edili. Nel quadro delle risultanze cui le predette indagini sono pervenute, è stato sottoposto alle misure della sorveglianza speciale di P.S. e del sequestro dei beni il noto pluripregiudicato Rocco Lo Presti, — elemento rappresentativo della cosca calabrese facente capo alla famiglia Mazzaferro — che aveva avuto un ruolo primario nella vicenda della costruzione di un complesso immobiliare denominato Campo Smith. Dalle motivazioni del predetto provvedimento del tribunale di Torino si evince che l'intera operazione Campo Smith ha visto all'opera una associazione mafiosa facente capo a Rocco Lo Presti, effettivo *dominus* della società che, dell'intera operazione immobiliare, risultava beneficiaria. Lo specifico interesse del predetto pregiudicato nella costruzione del complesso edilizia si è spinto, come comprovato dagli atti processuali, al ricorso a mezzi intimidatori, ai quali viene ricollegato il grave danneggiamento dell'alloggio di uno dei componenti della commissione edilizia del comune di Bardonecchia.

È, inoltre, emerso che in occasione delle consultazioni elettorali il Lo Presti è penetrato nella vita politica locale grazie al collegamento con il sindaco Gibello, che si sarebbe direttamente attivato per l'approvazione della convenzione edilizia, rivolgendosi anche ad esponenti dell'opposizione consiliare, con la promessa di incarichi, per acquisirne i favori.

Il descritto esito delle indagini e delle inchieste svolte ha indotto il prefetto di Torino ad applicare all'ente le procedure di accesso ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726.

La relazione conclusiva della commissione d'accesso ha evidenziato le illegalità e le anomalie rilevate nel settore urbanistico edilizio ed ha confermato l'avvenuto esercizio di pressioni sull'azione amministrativa

comunale, mediante intimidazioni rivolte ai membri della commissione igienico edilizia. Ha, altresì, posto in luce le svariate interessenze del Lo Presti in «affari», quali appalti e sub appalti di opere pubbliche nel comune. Il medesimo, che è risultato legato a diversi membri del consiglio comunale, ha dimostrato di godere, all'interno della struttura locale, di rapporti tali che una dipendente comunale è stata denunciata per averlo informato di indagini di polizia giudiziaria in atto nei suoi confronti.

I riscontri acquisiti hanno consentito alla commissione di accesso di affermare che a Bardonecchia si è insediato un vero e proprio comitato di affari, che, soprattutto in materia urbanistica ed edilizia, coinvolge persone estranee all'istituzione comunale, le quali esplicherebbero una influenza condizionante sulle scelte e sull'attività degli organi del comune. Sia gli organi di polizia, sia alcuni dei consiglieri comunali hanno concordato, con sufficiente omogeneità di dettaglio, nell'indicare nel Lo Presti il soggetto attivo o, comunque, beneficiario delle suddette attità condizionanti.

L'autorità giudiziaria, nell'affermare che la condotta del Lo Presti è ispirata a criteri di tipo mafioso, ha evidenziato come la più volte citata operazione Campo Smith sia stata, dal predetto esponente della criminalità locale, concordata nel tempo con gli amministratori pubblici di Bardonecchia.

Infine, quattro assessori della giunta precedente, di cui due tuttora in carica, hanno recentemente ricevuto, dalla competente procura, un avviso di garanzia per abuso d'ufficio in concorso. Tali eventi hanno avuto un impatto fortemente negativo sull'opinione pubblica.

Appare evidente, pertanto, la compromissione dei principi di legalità ed imparzialità che debbono contraddistinguere l'azione della pubblica amministrazione.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Bardonecchia, la cui libera determinazione risulta soggetta alle scelte della locale organizzazione criminale, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Dall'analisi dei fatti suesposti, dalle verifiche e dagli accertamenti effettuati emergono, inconfutabilmente, l'incapacità degli organi comunali di determinarsi liberamente, la devianza dei medesimi dalla osservanza dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione ed il loro condizionamento da parte della criminalità organizzata per il perseguimento di fini contrastanti con l'interesse pubblico.

La condizione di assoggettamento alla criminalità locale, manifestata con l'accettazione di una gestione «impropria» della cosa pubblica, esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato non solo a recidere ogni legame tra esponenti dell'ente locale e la predetta organizzazione criminale, ma anche a prevenire il possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni deterioramento ed inquinamento, presente e potenziale, della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Bardonecchia.

Il prefetto di Torino, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Bardonecchia, con la citata relazione.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Bardonecchia (Torino), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 27 aprile 1995

Il Ministro dell'interno: BRANCACCIO

95A3897

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1995.

Dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione idrica determinatasi nella regione Sardegna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la nota del 12 giugno 1995, n. 03157/GAB, con la quale il presidente della giunta regionale della Sardegna richiedeva provvedimenti straordinari ed urgenti in materia di emergenza idrica;

Vista la delibera della giunta regionale del 12 giugno 1995, n. 27/1, con la quale, preso atto della grave situazione determinatasi nel settore idrico sull'intero territorio dell'isola, viene richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Considerato che, secondo i dati inerenti la disponibilità delle risorse idriche prodotti dalla regione, l'anno idrologico in corso risulta essere il più critico degli ultimi settanta anni per cui si prefigura uno scenario di grandissima carenza di risorsa idrica almeno fino alla fine della prossima annata idrologica;

Atteso che il Dipartimento della protezione civile unitamente ai Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente hanno verificato, sulla scorta dei dati forniti dalla regione nel corso di diverse riunioni, la necessità di attivare una serie coordinata di azioni ed interventi nel settore delle infrastrutture, atti a garantire il superamento dell'attuale stato di crisi, richiedenti investimenti rilevanti ed urgenti non fronteggiabili con le ordinarie procedure in relazione alla situazione in atto e quindi richiedenti poteri speciali che solo lo Stato può esercitare con la dovuta competenza funzionale e finanziaria;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa è dichiarato, a partire dal 15 giugno 1995 e fino al 30 agosto 1996, lo stato di emergenza idrica con particolare riguardo ai settori dell'approvvigionamento, della potabilizzazione, adduzione e distribuzione idrica, fognario e di depurazione delle acque, recapito e riutilizzo delle acque depurate.

Roma, 28 giugno 1995

Il Presidente: DINI

95A3895

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1995.

Disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione autonoma della Sardegna. (Ordinanza n. 2409).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la nota del 12 giugno 1995, n. 03157/GAB, con la quale il presidente della giunta regionale della Sardegna richiedeva provvedimenti straordinari ed urgenti in materia di emergenza idrica;

Vista la delibera della giunta regionale del 12 giugno 1995, n. 27/1, con la quale, preso atto della grave situazione determinatasi nel settore idrico sull'intero territorio dell'isola, viene richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e la legge 18 maggio 1989, n. 183;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerato che, nella seduta del 28 giugno 1995, il Consiglio dei Ministri esaminata la relazione del Dipartimento della protezione civile e dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente, concernente la situazione determinata dalla grave e persistente siccità nel territorio della regione Sardegna, ha deliberato lo stato di emergenza dal 15 giugno 1995 al 30 agosto 1996, ravvisando la necessità di immediate azioni ed interventi nei settori delle infrastrutture di approvvigionamento, adduzione, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua, fognario e di depurazione delle acque reflue, di recapito e riutilizzo delle acque depurate;

Considerato che lo stesso Consiglio dei Ministri ha ritenuto che l'attuale stato di crisi non è superabile con procedure ordinarie e quindi richiede poteri speciali che lo Stato può esercitare mediante la nomina di apposito commissario delegato e che conseguentemente approvando la presente ordinanza, ha autorizzato il Presidente del Consiglio dei Ministri ad intervenire ai sensi dell'art. 5 della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, della richiamata legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla grave e persistente siccità nella regione Sardegna;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna, dott. Federico Palomba, è nominato commissario governativo delegato a definire entro sessanta giorni, dalla pubblicazione della presente ordinanza, il programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza nei settori dell'approvvigionamento, dell'adduzione, potabilizzazione e della distribuzione delle acque, delle fognature e della depurazione delle acque reflue, del riutilizzo e recapito delle acque depurate.

Nel programma potranno essere inserite solo le opere strettamente connesse al superamento dell'emergenza da realizzare in un termine non superiore a mesi ventiquattro.

Il programma dovrà essere sottoposto alla preventiva presa d'atto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile nonché del Ministero dei lavori pubblici e dell'ambiente anche ai fini della verifica di compatibilità delle opere con la situazione di emergenza e con i tempi di attuazione sopraindicati.

Di tale programma deve darsi informativa, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al CIPE unitamente al quadro economico e finanziario delle opere coordinato con gli interventi del medesimo settore previsti negli altri programmi anche cofinanziati dalla Commissione europea.

Il commissario riferisce ogni due mesi sull'attuazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e al Ministero dei lavori pubblici e dell'ambiente e alla giunta regionale.

Entro il 31 dicembre 1995 e a consuntivo della propria attività il commissario riferirà al CIPE sugli interventi attivati e/o in corso di attivazione e sui tempi di completa realizzazione degli stessi.

Art. 2.

Il commissario delegato provvederà all'espletamento dell'incarico, con la facoltà di avvalersi di sub commissari, con la collaborazione degli uffici della regione, degli enti strumentali della stessa, nonché delle autorità e degli uffici competenti in materia, adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, primo comma, secondo periodo;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

legge regione Sardegna 27 aprile 1984, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni;

deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119;

legge regione Sardegna 22 aprile 1987, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni;

decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

legge regione Sardegna 13 aprile 1990, n. 6, art. 11;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 25, 45 e 46;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 1991, n. 55;

decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni;

direttiva CEE 93/37 del Consiglio del 14 giugno 1993;

legge regione Sardegna 8 luglio 1993, n. 29;

legge 5 gennaio 1994, n. 36;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con legge 2 giugno 1995, n. 216;

decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito con legge 17 maggio 1995, n. 172;

testo unico sulle acque n. 1775 dell'11 dicembre 1933;

art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*;

art. 2 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;

leggi della regione Sardegna concernenti norme sulle procedure della programmazione e della contabilità regionale;

concessioni statali e regionali in materia di destinazione ed assegnazione per l'utilizzo delle acque nella regione Sardegna;

norme regionali concernenti il piano regionale degli acquedotti approvato con decreto del 23 gennaio 1984, n. 56;

norme regionali concernenti il piano di risanamento delle acque approvato con delibera della giunta regionale n. 17/174 del 6 giugno 1984;

studio di pianificazione delle risorse idriche in Sardegna approvato con delibera della giunta regionale n. 13/1 dell'8 marzo 1989.

Art. 3.

Ai fini della presente ordinanza il commissario potrà:

individuare nuovi punti di approvvigionamento idrico;

acquisire fonti di approvvigionamento esistenti mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea;

modificare temporaneamente la destinazione delle risorse idriche e l'assegnazione delle portate da utilizzare avuto comunque riguardo al principio sancito dall'art. 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

stipulare contratti per l'utilizzo e l'approvvigionamento delle acque;

disporre l'esecuzione degli impianti di approvvigionamento, di adduzione, di potabilizzazione e distribuzione delle acque, di nuovi tratti di collettazione di acque depurate, in particolare per consentirne il riutilizzo o comunque il recapito in condizioni di massima sicurezza, il monitoraggio e gli interventi di ristrutturazione degli impianti sopraindicati, con particolare riferimento alle reti adduttrici, distributrici e di collettamento dei reflui;

approvare i progetti, e provvedere alle occupazioni d'urgenza ed agli espropri, eseguendo opere anche in deroga alle disposizioni sugli appalti, autorizzandone l'esercizio, l'affidamento e la titolarità ad enti pubblici;

accelerare la esecuzione delle opere di cui al presente articolo e di quelle già finanziate dallo Stato o dalla regione, anche mettendo in mora soggetti attuatori e sostituendosi ad essi in caso di perdurante inerzia trascorsi sessanta giorni dalla messa in mora;

provvedere ad identificare le opere non avviate proponendo l'eventuale revoca e riassegnazione dei finanziamenti agli enti finanziatori;

predisporre ed approvare i progetti e disporre la esecuzione di impianti di approvigionamento, di adduzione e di distribuzione delle acque, di fognatura, collettazione e depurazione delle acque reflue, di nuovi collettori di acque depurate, in particolare per consentirne il riutilizzo o comunque il recapito in condizioni di massima sicurezza.

Art. 4.

Gli impianti di cui al comma 1 potranno essere anche oggetto di concessione, di progettazione e realizzazione con oneri a carico dell'amministrazione, ovvero di concessione unitaria di costruzione e gestione senza oneri per l'amministrazione.

Art. 5.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, il commissario delegato potrà avvalersi anche mediante distacco o comando di personale delle amministrazioni dello Stato, della regione Sardegna e degli enti strumentali della stessa, delle amministrazioni locali, del dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio, delle aziende municipalizzate e del personale dei consorzi di bonifica, delle università, delle unità sanitarie locali, di quello in disponibilità alla GEPI, di personale appartenente a società a partecipazione statale in fase di liquidazione fino alla permanenza di tale connotazione, nonché dei tecnici della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e dell'ENEA, di altre strutture pubbliche che abbiano particolare esperienza nel settore dell'approvvigionamento e gestione delle risorse idriche. Il commissario delegato potrà avvalersi, altresì, delle strutture e dei beni strumentali delle amministrazioni e degli enti di cui al presente comma.

2. In favore di tale personale e del commissario delegato è autorizzata la corresponsione di una indennità pari all'importo corrispondente fino a centoventi ore mensili di lavoro straordinario calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza.

3. Il commissario delegato può affidare a personale tecnico delle amministrazioni di cui al comma 1 la progettazione delle opere da realizzare. Le relative indennità sono determinate in misura fino a duecento ore mensili di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi, orari spettanti in relazione alla qualifica di appartenenza.

4. Per l'approvazione dei progetti il commissario si avvale dei comitati tecnici regionali e provinciali, nei limiti delle rispettive competenze, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, senza che questo sia stato espresso, il commissario provvede ugualmente all'adozione degli atti. Sono fatte salve comunque le competenze statali in materia di dighe.

5. Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere realizzate con i finanziamenti indicati nel successivo art. 6 devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore. In caso di mancata risposta i provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

Art. 6.

1. Il commissario delegato può disporre l'utilizzo delle somme già destinate dallo Stato, dalla regione Sardegna e dagli enti locali, previa intesa con gli stessi, per interventi per la realizzazione di impianti di adduzione, di potabilizzazione e distribuzione delle acque, delle fognature nonché degli impianti di depurazione destinati al riutilizzo e distribuzione delle stesse a fini irrigui, anche con una diversa localizzazione dei medesimi, comprese quelle attribuite sui fondi della Unione europea, quelle attribuite sui fondi del Ministero dell'ambiente anche per gli interventi del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente nonché quelle attribuite dalla legge 24 marzo 1987, n. 119.

In tal caso il commissario assumerà, in nome e per conto dei rispettivi enti locali, i mutui con la Cassa depositi e prestiti. La concessione dei mutui potrà avvenire con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale verranno comunicate, nella prima adunanza utile, le concessioni effettuate. I rappresentanti legali degli enti possono essere nominati sub commissari personalmente responsabili della regolare esecuzione dei lavori e della gestione degli impianti. In ogni caso la consegna dei lavori non potrà essere effettuata prima della formale concessione del mutuo e le erogazioni in conto del mutuo verranno disposte sulla base di certificati di spesa vistati dal direttore dei lavori e dai sub commissari.

2. Per le finalità della presente ordinanza, il commissario delegato si avvale, altresì, delle seguenti risorse finanziarie:

a) L. 114.000.000.000, assegnate con delibera del CIPE in data 28 giugno 1995 nel rispetto delle condizioni in esso indicate;

b) lire 30.000 milioni di cui all'art. 4, comma terzo, della legge della regione Sardegna n. 6 del 7 aprile 1995 (capitolo 08035/13 del bilancio della regione);

c) lire 22 miliardi di cui all'art. 8 della legge n. 305 del 28 agosto 1989, attribuiti alla regione con decreto del Presidene del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1994.

3. Al fine di assicurare l'immediata operatività della presente ordinanza e poter immediatamente fronteggiare l'emergenza è autorizzato il versamento, presso apposita contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica» della somma di lire 3 miliardi a valere sulle disponibilità del cap. 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

4. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

5. Fino all'attuazione da parte della regione degli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il commissario, anche agli effetti dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e nell'ambito delle attività di programmazione e pianificazione di cui agli articoli 3 e 17 della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni, delimita, in conformità alle deliberazioni adottate dalla giunta regionale, l'intero territorio regionale quale unico ambito territoriale ottimale di gestione al fine di assicurare la gestione unitaria coordinata dei servizi idrici integrati.

6. Il commissario applica altresì a far tempo dal 1° gennaio 1996 il sistema tariffario di cui agli articoli 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile provvederà, con apposito decreto, alla nomina di una commissione scientifica composta di sette esperti di cui il presidente e due esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, un esperto designato dal Dipartimento della protezione civile e tre esperti designati dal Presidente della regione Sardegna. La commissione coadiuverà il commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, al fine di fornire valido supporto tecnico-scientifico e di assicurare la pianificazione degli interventi nella fase di emergenza.

2. Il compenso spettante ai membri della commissione scientifica di cui al comma 1, sarà determinato con lo stesso decreto di nomina della commissione medesima e graverà, per tutto il periodo della fase di emergenza, sui fondi messi a disposizione del commissario delegato.

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e per il tramite del Governo della regione Sardegna comunicata agli enti interessati ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Roma, 28 giugno 1995

Il Presidente: DINI

95A3896

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 giugno 1995.

Rettifica al decreto dirigenziale 23 febbraio 1995 relativo al riconoscimento di titolo di laurea estero per la partecipazione a concorsi per ricercatore universitario nelle aree archeologica e storica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto dirigenziale 23 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, con il quale sono stati riconosciuti i titoli di studio conseguiti all'estero dal dott. Thomas Fröhlich al fine di partecipare a concorsi per ricercatore universitario in Italia;

Vista la richiesta fatta dall'interessato per rettificare il cognome erroneamente indicato nel citato decreto 23 febbraio 1995;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica richiesta;

Decreta:

Il decreto dirigenziale 23 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, è rettificato nel senso che il cognome indicato come «Frolich» deve intendersi corretto in «Fröhlich».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1995

Il direttore: MATARAZZO

95A3879

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 aprile 1995.

Determinazione dello schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio» e le successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che l'art. 25, quarto comma, della citata legge n. 468/1978, stabilisce che i conti consuntivi delle aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali devono essere redatti secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 4 febbraio 1980 con il quale e stato approvato lo schema tipo di conto consuntivo delle aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, concernente «Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali»;

Tenuto conto che l'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1986 dispone che entro il 15 ottobre di ogni anno la commissione amministratrice dell'azienda delibera il bilancio preventivo economico annuale dell'azienda relativo all'esercizio successivo, redatto in conformità allo schema tipo di bilancio approvato con decreto del Ministro del tesoro e che l'art. 42 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1986 dispone che il conto economico e lo stato patrimoniale delle aziende in parola vengono redatti in conformità allo schema approvato con decreto del Ministro del tesoro, in esecuzione dell'art. 25 della citata legge n. 468/1978;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente «Ordinamento delle autonomie locali»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 23 della citata legge n. 142/1990, le predette aziende debbono informare la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti;

Considerato che, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, gli enti locali devono entro il 30 settembre 1995 adeguare l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'art. 23 della legge n. 142/1990 ed iscrivere, nei successivi novanta giorni, per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese;

Considerato che, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 26/1995, il bilancio di esercizio costituisce atto fondamentale dell'azienda;

Ritenuto opportuno ridefinire, alla luce delle citate innovazioni normative, il nuovo schema tipo di bilancio di esercizio per le suddette aziende;

Considerato che le istituzioni degli enti locali di cui agli articoli 22 e 23 della legge n. 142/1990 sono tenute ad informare la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e sono, quindi, assimilabili alle aziende speciali;

Ravvisata l'opportunità di estendere, pur con gli adattamenti che gli enti locali riterranno necessario operare, anche alle predette istituzioni lo schema di bilancio previsto per le aziende speciali, al fine di assicurare il consolidamento dei conti pubblici di cui al richiamato art. 25 della legge n. 468/1978, nonché al fine di assicurare una omogenea disciplina contabile che verrebbe altrimenti compromessa in quanto le istituzioni non sono comprese tra i destinatari dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, individuati dall'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 25 della legge n. 142/1990, ai consorzi costituiti dagli enti locali si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le aziende speciali;

Ravvisata, inoltre, l'opportunità di predisporre il nuovo schema tipo di bilancio d'esercizio tenendo anche conto, in quanto applicabili, delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, concernente «Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria»;

Sentita la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali;

Decreta:

È approvato l'allegato schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende speciali per i servizi pubblici locali, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il bilancio delle istituzioni e dei consorzi di cui agli articoli 22, 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è redatto in conformità allo schema tipo di bilancio allegato al presente decreto.

Il presente schema sostituisce quello approvato con il decreto ministeriale 4 febbraio 1980 ed ha effetto dall'esercizio finanziario 1996, salva la facoltà di adottare lo schema già dall'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1995

p. *Il Ministro:* GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1995
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 290

ALLEGATO

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A. CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO per capitale di dotazione deliberato da versare

B. IMMOBILIZZAZIONI:
- I. Immobilizzazioni immateriali:
  1. Costi di impianto e di ampliamento
  2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
  3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno
  4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
  5. Avviamento
  6. Immobilizzazioni in corso e acconti
  7. Altre
- II. Immobilizzazioni materiali:
  1. Terreni e fabbricati
  2. Impianti e macchinario
  3. Attrezzature industriali e commerciali
  4. Altri beni
  5. Immobilizzazioni in corso e acconti
- III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
  1. Partecipazioni in:
     - a) imprese controllate
     - b) imprese collegate
     - c) altre imprese
  2. Crediti:
     - a) verso imprese controllate
     - b) verso imprese collegate
     - c) verso Enti pubblici di riferimento
     - d) verso altri:
       1. Stato
       2. Regione
       3. altri Enti territoriali
       4. altri Enti del settore pubblico allargato
       5. diversi
  3. Altri titoli
  4. (*)

Totale immobilizzazioni

C. ATTIVO CIRCOLANTE:
- I. Rimanenze:
  1. Materie prime sussidiarie e di consumo
  2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
  3. Lavori in corso su ordinazione
  4. Prodotti finiti e merci
  5. Acconti
  6. Altre
- II. CREDITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
  1. Verso utenti e clienti
  2. Verso imprese controllate
  3. Verso imprese collegate
  4. Verso Enti pubblici di riferimento
  5. Verso altri:
     - a) Stato
     - b) Regione
     - c) altri Enti territoriali
     - d) altri Enti del settore pubblico allargato
     - e) diversi
- III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
  1. Partecipazioni in imprese controllate
  2. Partecipazioni in imprese collegate
  3. Altre partecipazioni
  4. (*)
  5. Altri titoli
- IV. Disponibilità liquide:
  1. Depositi bancari e postali presso:
     - a) Tesoriere
     - b) Banche
     - c) Poste
  2. Assegni
  3. Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante

D. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione del disaggio sui prestiti

TOTALE ATTIVO

Conti d'ordine

PASSIVO

A. PATRIMONIO NETTO:
- I. Capitale di dotazione
- II. (*)
- III. Riserve di rivalutazione
- IV. Fondo riserva
- V. (*)
- VI. Riserve statutarie o regolamentari:
  - a) fondo rinnovo impianti
  - b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti
  - c) altre
- VII. Altre riserve, distintamente indicate:
  - a) fondo contributi in c/ capitale per investimenti
  - b) altre
- VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
- IX. Utile (perdita) dell'esercizio

B. FONDI PER RISCHI E ONERI:
1. per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2. per imposte
3. altri

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1. Prestiti obbligazionari
2. (*)
3. Debiti verso:
   - a) Tesoriere
   - b) Banche
   - c) Poste
4. Mutui
5. Acconti
6. Debiti verso fornitori
7. Debiti rappresentati da titoli di credito
8. Debiti verso imprese controllate
9. Debiti verso imprese collegate
10. Debiti verso Enti pubblici di riferimento:
    - a) per quota di utile di esercizio
    - b) per interessi
    - c) altri
11. Debiti tributari
12. Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale
13. Altri debiti

E. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti

TOTALE PASSIVO

Conti d'ordine

(*) Per esigenze di comparazione e di coordinamento dei dati relativi alla finanza pubblica non è indicata la voce corrispondente, in quanto non riferibile all'azienda speciale.

CONTO ECONOMICO

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1. Ricavi:
   (da specificare per ciascun settore interessato)
   a) delle vendite e delle prestazioni
   b) da copertura di costi sociali

2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5. Altri ricavi e proventi:
   a) diversi
   b) corrispettivi
   c) contributi in conto esercizio

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
   (da specificare per ciascun settore interessato)

7. Per servizi
   (da specificare per ciascun settore interessato)

8. Per godimento di beni di terzi

9. Per il personale:
   a) salari e stipendi
   b) oneri sociali
   c) trattamento di fine rapporto
   d) trattamento di quiescenza e simili
   e) altri costi

10. Ammortamenti e svalutazioni:
   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
      (da specificare per ciascun settore interessato)
   c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
   d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci

12. Accantonamenti per rischi

13. Altri accantonamenti

14. Oneri diversi di gestione

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15. Proventi da partecipazioni
  a) in imprese controllate
  b) in imprese collegate
  c) in altre imprese

16. Altri proventi finanziari
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso
    1. imprese controllate
    2. imprese collegate
    3. enti pubblici di riferimento
    4. altri

  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

  d) proventi diversi dai precedenti da:
    1. imprese controllate
    2. imprese collegate
    3. enti pubblici di riferimento
    4. altri

17. Interessi e altri oneri finanziari verso:
  a) imprese controllate
  b) imprese collegate
  c) enti pubblici di riferimento
  d) altri

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18. Rivalutazioni:
  a) di partecipazioni
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
  c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
  d) altre

19. Svalutazioni:
  a) di partecipazioni
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
  c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
  d) altre

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20. Proventi straordinari:
  a) plusvalenze da alienazioni
  b) sopravvenienze attive/insussistenze passive
  c) quota annua di contributi in conto capitale
  d) altri

21. Oneri straordinari:
  a) minusvalenze da alienazioni
  b) sopravvenienze passive/insussistenze attive
  c) altri

TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

23. UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

Da redigere in conformità alle disposizioni recate in materia dal codice civile.

95A3898

DECRETO 12 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti;

Vista la delibera dell'8 febbraio 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 3, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21 e 22 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 3, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 20 e 22 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 3.

1) Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo istituzionale;

b) dal fondo di riserva specificamente finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale della società conferitaria;

c) da altri fondi comunque denominati.

2) Il patrimonio si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti a riserva di qualunque specie;

b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate all'accrescimento del patrimonio;

c) avanzi di gestione non destinati all'erogazione.

3) La Fondazione accantona una quota pari almeno al 10% (dieci per cento) dei proventi derivanti dalla partecipazione azionaria nella società conferitaria, o nella società capogruppo che dovesse controllarla, ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale delle società stesse, fintanto che la Fondazione abbia il controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile dell'una o dell'altra società. Venuto meno il controllo diretto od indiretto delle indicate società da parte della Fondazione, le disponibilità della riserva di cui al presente comma rimangono acquisite al patrimonio della Fondazione stessa.

4) Fin quando rimane l'obbligo di effettuare accantonamenti, la riserva può essere investita esclusivamente in titoli della società conferitaria e/o in depositi presso la stessa e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. A tale riserva restano acquisiti gli interessi maturati tempo per tempo sulla stessa.

Art. 6.

1) Il consiglio di amministrazione è composto da tredici consiglieri.

2) Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio fra i propri componenti il cui mandato non sia scaduto.

3) I consiglieri vengono nominati:

tre dall'amministrazione comunale di Asti;

tre dall'amministrazione provinciale di Asti;

tre dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Asti;

uno dall'amministrazione comunale di Alba;

due dall'ACRI - Associazione delle casse di risparmio italiane;

uno dall'ordine provinciale dei medici chirurgici e degli odontoiatri.

4) I membri del consiglio devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività professionali, scientifiche e artistiche, nonché della società civile. Il consiglio di amministrazione tenendo conto dei settori di intervento prescelti e delle competenze in esso già presenti, indicherà di volta in volta agli enti di cui al precedente terzo comma i requisiti di competenza o di rappresentanza richiesti per le persone da nominare. La nomina non comporta rappresentanza, nell'organo amministrativo, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

5) I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

6) I componenti del consiglio di amministrazione possono ricoprire cariche amministrative e di controllo in società od enti partecipati direttamente od indirettamente, con il limite massimo di tre cariche.

7) Quando gli enti, cui spetta la nomina dei consiglieri, non vi provvedano entro due mesi dalla richiesta della nomina stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio a mezzo lettera raccomandata, la nomina è demandata in via esclusiva al presidente del Co.Re.Co. competente e dovrà essere effettuata entro due mesi dalla richiesta.

Art. 8.

1) Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed ai componenti il comitato tecnico spetta — oltre al rimborso delle spese, anche in forma forfettaria — una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso, rapportato alle rispettive funzioni e da medaglie di presenza, per la partecipazione alle riunioni del consiglio e del comitato tecnico; non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata.

2) La misura delle indennità di carica è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

3) Qualora i suddetti membri del consiglio ricoprano cariche in società od enti partecipati direttamente od indirettamente dalla Fondazione, l'ammontare complessivo dei compensi annui fissi percepiti non può superare il doppio del compenso annuo fisso più elevato tra tutti i compensi annui fissi percepiti per le cariche ricoperte, oltre al rimborso spese ed alle medaglie di presenza; l'eventuale eccedenza spetta alla Fondazione.

Art. 9.

1) Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2) Sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

a) la nomina del presidente e del vice presidente;

b) la nomina dei membri del comitato tecnico;

c) la nomina del direttore o del segretario generale, la revoca delle funzioni e, nei casi previsti, la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci;

d) l'approvazione dei bilanci annuali preventivo e consuntivo;

e) l'amministrazione del patrimonio e dei proventi;

f) la determinazione annuale dei programmi di attività della Fondazione nei settori indicati all'art. 2 e le relative modalità di attuazione;

g) la destinazione a patrimonio stabile;

h) la deliberazione delle modifiche statutarie;

i) la determinazione della misura delle indennità di carica per il presidente, il vice presidente, i componenti il consiglio di amministrazione, i componenti il comitato tecnico ed i componenti il collegio sindacale, nonché le modalità di erogazione delle stesse;

l) la costituzione di associazioni, di fondazioni, di comitati e di società con la relativa dotazione patrimoniale, nonché di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata e, per i componenti esterni, i compensi;

m) l'acquisto e l'accettazione di lasciti testamentari, donazioni e liberalità in genere di beni immobili, mobili, mobili registrati;

n) la vendita e la donazione di immobili, mobili, mobili registrati;

o) l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e della società capogruppo che ne avesse il controllo e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge, con la maggioranza di due terzi arrotondata all'unità superiore, dei componenti in carica;

p) l'acquisto, la cessione e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente ad altre partecipazioni o carature di società qualsivogliano;

q) la designazione e la nomina di persone a cariche presso società od enti;

r) la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate;

s) la promozione di azioni davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, commissione tributaria e la resistenza alle stesse.

Art. 11.

1) Il comitato tecnico è composto dal presidente, dal vice presidente, dal segretario generale, se nominato, nonché da tre membri nominati dal consiglio di amministrazione e scelti fra i consiglieri.

2) Il comitato tecnico delibera in ordine agli adempimenti per la realizzazione dei programmi di attività secondo le determinazioni del consiglio di amministrazione e provvede all'individuazione dei destinatari delle erogazioni in conformità ai criteri fissati dal consiglio stesso.

3) Il comitato tecnico si riunisce tutte le volte che il presidente o tre dei suoi membri lo ritengano necessario.

Le modalità di convocazione sono stabilite dal comitato stesso.

4) Presiede le riunioni il presidente del consiglio o, in caso di sua assenza od impedimento, il vice presidente; in caso di assenza od impedimento di entrambi, il membro del comitato definito più anziano secondo i criteri di cui all'art. 10.

5) Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

6) Il direttore o il segretario generale cura la redazione del verbale di ciascuna seduta, che deve essere sottoscritto da chi presiede e dal direttore o segretario generale.

In caso di assenza od impedimento del direttore o del segretario generale, o dei loro sostituti, le funzioni di segretario sono esercitate da un membro del comitato stesso.

7) I verbali delle riunioni devono essere trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge.

8) Dell'attività svolta dal comitato viene informato trimestralmente il consiglio di amministrazione.

Art. 13.

1) Il collegio sindacale è composto di tre sindaci, di cui uno nominato dall'amministrazione comunale di Asti, uno dall'amministrazioneprovinciale di Asti, uno dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Asti. I componenti del collegio sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ovvero, fino a che non sia stato istituito, nel ruolo dei revisori dei conti.

2) Circa il possesso dei requisiti di onorabilità e le situazioni di incompatibilità, si applicano le disposizioni previste dall'art. 6, comma 5, e dall'art. 7, comma 4.

3) I sindaci restano in carica tre anni e possono essere confermati nella carica.

4) Ai componenti del collegio sindacale scaduti si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia. Quando gli enti cui spetta la nomina non vi provvedano entro due mesi dalla richiesta della nomina stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata, la nomina è demandata, in via esclusiva, al presidente del Co.Re.Co. competente e dovrà essere effettuata entro due mesi dalla richiesta.

5) La presidenza del collegio spetta al sindaco con maggiore anzianità di nomina o, in caso di nomina contemporanea, al più anziano di età.

6) I sindaci intervengono alle riunini del consiglio di amministrazione e, almeno uno di essi, alle riunioni del comitato tecnico.

7) Il collegio sindacale è regolato, in quanto applicabili, dalle norme di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

8) Con riferimento al numero delle cariche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 6.

9) Il sindaco che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dalla carica.

10) In ogni caso in cui è prevista, la decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione.

11) Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

Art. 14.

1) Ai membri del collegio sindacale spetta — oltre al rimborso delle spese, anche in forma forfettaria — una indennità di carica costituita da un compenso annuo fisso e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico.

2) Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata.

3) La misura dell'indennità di carica è determinata dal consiglio di amministrazione sentito il collegio sindacale, tenuto conto delle vigenti tariffe professionali ed entro il limite massimo dell'indennità di carica determinata per i componenti il consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2.

4) Con riferimento al cumulo dei compensi si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3.

Art. 16.

1) Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione e partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio.

In alternativa alla nomina del direttore, le sue funzioni possono essere delegate ad un consigliere della Fondazione che, in tal caso, assumerà la qualifica di segretario generale e durerà in carica per la durata del mandato di consigliere.

Il compenso, per tali mansioni, tranne l'ipotesi nella quale direttore della fondazione sia stato nominato il direttore generale della società conferitaria, sarà determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

2) In particolare il direttore o il segretario generale:

a) provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del consiglio e del comitato tecnico e dispone per l'esecuzione delle deliberazioni stesse;

b) sovraintende a tutta l'attività della Fondazione ed è capo del personale;

c) esegue tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio;

d) firma la corrispondenza e gli atti ordinari con facoltà di delega al personale.

3) In caso di assenza od impedimento, il direttore è sostituito da altro nominativo designato dal consiglio con i poteri che allo stesso sarà ritenuto demandargli.

4) Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore ovvero il segretario generale fa piena prova della sua assenza od impedimento.

Art. 20.

1) La fondazione si estingue:

a) quando lo scopo è stato raggiunto ovvero l'Ente si trova nell'impossibilità di perseguirlo;

b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto;

d) per fusione con altri enti o fondazioni che perseguono finalità analoghe a quelle di cui all'art. 2, comma 1, del presente statuto in territori comprendenti quelli ivi indicati;

e) negli altri casi previsti dalla legge.

2) La liquidazione è disposta con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

3) La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

4) Quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro di cui al secondo comma può stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 22.

Disposizioni transitorie

Ferme rimanendo le norme in materia di incompatibilità e divieti, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Fondazione restano ciascuno in carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati, nonostante qualsiasi contraria disposizione contenuta nel presente statuto.

95A3880

DECRETO 30 giugno 1995.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Nuova Sopal in liquidazione, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e sucessive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

«il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1»;

Visto il proprio decreto n. 545202 del 2 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1995, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi spettanti al commissario liquidatore ovvero ai componenti del collegio dei commissari liquidatori, nonché ai componenti del comitato di sorveglianza del soppresso EFIM e delle società controllate assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto il proprio decreto del 16 febbraio 1995, n. 545211, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 1995, con il quale la società Nuova Sopal in liquidazione, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43/45, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Roma n. 4194/73, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il proprio decreto dell'11 maggio 1995, n. 547130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1995, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è stato nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Nuova Sopal in liquidazione;

Vista la lettera del 7 giugno 1995 con la quale la Palmera S.p.a. ha comunicato che la dott.ssa Maria Cristina Merani, non può accettare la nomina a membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Nuova Sopal in liquidazione, per motivi familiari e ha designato in sua sostituzione il dott. Andrea Siccardi;

Dovendosi provvedere alla sostituzione della dott.ssa Maria Cristina Merani;

Decreta:

Il dott. Andrea Siccardi, nato a Genova il 1° settembre 1962, è nominato membro del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Nuova Sopal in liquidazione, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43/45, in sostituzione della dott.ssa Maria Cristina Merani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1995

Il Ministro: DINI

95A3899

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 17 gennaio 1995.

Vincolo di immodificabilità temporanea del Monte Rosso e del Bosco di Aci ricadenti nei comuni di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1377;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 481;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminate le proposte della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, che, con nota prot. n. 6642 del 6 agosto 1992, e successive integrazioni prot. n. 3263 del 17 aprile 1993, e con (nuova proposta) nota prot. n. 9888 del 22 ottobre 1994 e successive integrazioni prot. n. 13891 del 17 novembre 1994, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti e del già citato art. 5 della legge regionale n. 15/91, che vengano adottate le misure di salvaguardia del Monte Rosso e del Bosco di Aci ricadenti nei territori comunali di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio (Catania), così come di seguito delimitati:

l'area da vincolare è compresa nei fogli di mappa numeri 42, 43 e 44 del comune di Zafferana Etnea e nei fogli di mappa numeri 1, 2, 3 e 4 del comune di Aci S. Antonio.

La strada provinciale, che costeggia il vincolo nella porzione occidentale, prende il nome dalla coincidenza, per il tratto che va dal bivio di Fleri al bivio di Monterosso Etneo, tra la s.p. S. Giovanni La Punta-Blandano-Zafferana e la s.p. Giarre-S. Maria di Licodia. Di fatto la stessa strada viene indicata con nome diverso nelle due planimetrie catastali dei comuni di Aci S. Antonio e Zafferana Etnea.

Comune di Zafferana Etnea - (tav. 2).

Il perimetro del vincolo inizia dal bivio tra la strada comunale Mazzasette-La Spina e la strada vicinale Del Casino e procede in direzione nord-est, all'interno del foglio di mappa n. 44, lungo il ciglio settentrionale di quest'ultima strada vicinale fino al confine tra le particelle 307 e 308. Da questo punto segue: in direzione nord i confini tra le particelle 307 e 308-274-273; in direzione nord ovest i confini tra le particelle 273 e 271-270-269, 217 e 269-233-321-169-320, 216 e 320-134-215-214-213, quindi, segue i confini tra le particelle 262 e 213-212-200, 391 e 200, e all'interno del foglio di mappa n. 43 i confini tra le particelle 125 e 128-126. Dopo aver intersecato la stradella definita dalla particella 123 segue i confini tra le particelle 256 e 255-122-389, 389 e 123-126-144-143, 143 e 388-387, 142 e 387-386-385-384, 141 e 384-383-369, 140 e 369-368-367. Quindi, segue in direzione sud il confine tra le particelle 140 e 139-233 e 154-176, 176 e 178, ed in direzione ovest, tra le particelle 176 e 202-200, 200 e 174-175, continuando per un breve tratto lungo il confine fra i fogli di mappa 43 e 42. Indi segue, all'interno di

quest'ultimo, lungo la stessa direttrice, i confini tra le particelle 93 e 104-143-102, 102 e 91-75-90, 141 e 90-89, 101 e 89, 138 e 88, 98 e 88-87-86, 97 e 86-85 in direzione sud tra le particelle 155 e 97-98-140, 140 e 156-111. Da questo punto segue in direzione sud-est il confine tra le particelle 121 e 140-139, 99 e 146, 141 e 142, 102 e 173, 143 e 177, 104 e 105, e all'interno del foglio di mappa 43 segue i confini tra le particelle 200 e 105-65-203-207, 180 e 207 301 e 299, 220 e 299-221, 331 e 217-223 fino al ciglio settentrionale della strada vicinale Monte Rosso-Mazzasette-Salemi. Da questo punto segue in direzione ovest tale ciglio fino alla stradella di accesso alla particella 96, da cui, dopo aver seguito per un breve tratto il ciglio occidentale di detta stradella, segue prima in direzione nord-ovest e poi in direzione sud-ovest il confine tra le particelle 107 e 110-109 e tra le particelle 109 e 115 fino al ciglio settentrionale della suddetta strada vicinale. Da questo punto segue tale ciglio in direzione ovest fino all'incrocio con la strada provinciale Giarre-S. Maria di Licodia, continuando all'interno del territorio comunale di Aci S. Antonio, lungo il ciglio orientale di detta strada.

Comune di Aci S. Antonio - Area di Monterosso - (tav. 3).

Il perimetro del vincolo inizia, all'interno del foglio di mappa n. 3, dal bivio tra la strada comunale Mazzasette-Casino e la strada comunale Mazzasette-La Spina, e procede in direzione sud lungo il ciglio occidentale di quest'ultima fino al confine tra la particella 86 e la particella 89.

Da qui il limite, dopo aver seguito il confine tra queste due particelle, segue il confine tra le particelle 87 e 26, 9 e 87, 8, 6, 7 e 6, 17, 110 e 17, 109, 113, 113 e 21 fino alla strada comunale Fridda di cui segue, in direzione nord-ovest, il ciglio settentrionale fino al bivio con la strada comunale Salemi.

Da questo punto il limite segue, all'intero del foglio di mappa n. 4, in direzione sud, il ciglio orientale della suddetta strada fino al bivio con la strada comunale Sciare-Monterosso-Salemi di cui segue, sempre in direzione sud, il ciglio orientale fino al confine con le particelle 41 e 44. Il limite segue, quindi, prima tale confine e poi il confine tra la particella 41 e le particelle 193, 48, 192, 191, 185, 122, 121, 176, 120, 50, 175 ed, infine, il confine tra la particella 41 e il ciglio occidentale della stradella che conduce al podere definito dalla particella 120, fino alla strada comunale Volta della Nespola, di cui, all'interno del foglio di mappa 2, segue il ciglio settentrionale fino al bivio con la strada vicinale Sciare Monterosso. Da questo punto, il limite segue il ciglio occidentale di quest'ultima strada fino al confine tra le particelle 140 e 139, di cui segue il confine in direzione ovest, indi segue, in direzione sud, il confine tra le particelle 121 e 140, 141, 142, 144, 125, 199, 150, e tra le particelle 150 e 148 fino alla strada comunale Volta della Nespola, di cui segue il limite settentrionale fino al confine tra i fogli di mappa 1 e 2. Da questo punto il limite segue, all'interno del foglio di mappa 1, in direzione nord-ovest, il confine tra le particelle 478 e 158, 121, 528, 528 e 213, 432, 425, 212, 209, 206, 526, tra le particelle 196 e 205, 198, e 199, 201, e 202, 193, e 202, 193 e 523, 192, 235, fino alla strada comunale Sotto Monterosso, di cui segue, in direzione nord, il ciglio orientale fino al confine tra le particelle 191 e 495. Da questo punto, dopo aver intersecato la suddetta strada comunale, segue in direzione nord ovest il ciglio settentrionale della strada d'accesso ai fabbricati descritti dalle particelle 93, 96 e 95, fino al confine tra le particelle 107 e 9. Il limite segue, quindi, prima tale confine e successivamente quello tra le particelle 98 e 97, 92, 91, e 92, 276, 275 e 276, 277 e 90, 482, fino al ciglio orientale della strada provinciale Catania-S. Giovanni La Punta-Blandano.

Tale perimetro segue, quindi, in direzione nord, il suddetto ciglio fino al bivio con la strada comunale Monterosso-Salemi-Mazzasette-Casino. Da questo bivio segue in direzione est, il ciglio settentrionale della suddetta strada comunale, coincidendo col perimetro descritto per il territorio di Zafferana Etnea, fino al bivio con la strada comunale Mazzasette-La Spina.

Considerato che dal punto di vista geomorfologico, l'area oggetto della proposta si inquadra perfettamente con la tipica morfologia delle basse pendici etnee, caratterizzate da pendici dolci degradanti verso il mare, interrotte da scarpate più o meno pronunciate legate alla tettonica regionale.

Il territorio è compreso nella fascia delimitata dalle isoipse di quota 600, a Monterosso ad ovest e quota 200, a Pilieri Sottano ad est.

Da tutta l'area, inoltre, si possono ammirare incantevoli scorci panoramici sia del litorale ionico che del massiccio etneo. Questi belvedere naturali fanno di quest'area un luogo ideale, dove è possibile cogliere vedute di grande valore estetico-paesaggistico.

Considerato che dal punto di vista geologico, tutto il territorio sorge su un terreno correlabile all'attività vulcanica dell'Etna. Infatti, durante il decorso delle varie epoche che si sono succedute, questo territorio è stato esposto alle più furiose eruzioni del vulcano che hanno investito il versante orientale.

A parte le eruzioni remote, a morfologia sia degradante che ben conservata e delimitabile, in epoca storica sono ricordate le colate laviche del 394 A.C. e del 1334 D.C.

La prima di queste si originò dai Monti Gorna e Urna, nei pressi di Trecastagni e attraversando il territorio in questione giunse al mare presso S. Maria La Scala, interrompendo la Timpa a nord di Acireale.

La seconda colata si originò poco a sud dell'abitato di Fleri formando un cono svasato verso nord (Monte Rosso) e percorrendo 5,5 km raggiunse quota 250 m s.l.m.

Caratteristica di questa colata fu il chimismo prevalentemente ferroso che conferì ai prodotti magmatici originatisi una caratteristica colorazione rossastra, da cui derivò il nome stesso del monte.

La presenza di tale conetto riveste un'elevata importanza geo-vulcanica in quanto questo fa parte di un sistema a bottoniera allineato in direzione NNO-SSE.

Il sistema ha come estremità inferiore il conetto del Monte Rosso e, superiormente, la sua estremità è rappresentata dal Monte Pomiciaro, sull'orlo meridionale della Valle del Bove.

Nella fattispecie, l'area in oggetto andrebbe dunque salvaguardata anche in funzione del probabile rischio sismico e vulcanico;

Considerato che, sia dal punto di vista paesaggistico che naturalistico, l'area in oggetto risulta essere di estremo interesse, data la peculiarità degli aspetti che la contraddistinguono; questa, infatti, oltre a possedere diversi belvedere da cui è possibile ammirare sia il paesaggio degradante verso il litorale ionico che la maestosa presenza del massiccio etneo, presenta anche un elevato valore e interesse naturalistico, in quanto rappresenta un raro esempio di macchia boschiva spontanea su colate storiche (1334 D.C.) e documenta, quindi, uno stadio dell'evoluzione del territorio per la compresenza di aree ancora sterili e di altre con insediamenti di essenze colonizzatrici.

Recita il decreto istitutivo del Parco dell'Etna: «I boschi etnei vanno tutti salvaguardati a qualsiasi altitudine essi si trovino; particolare pericolo corrono quelli ubicati alle quote meno elevate, ricadenti alcuni al di fuori dell'attuale linea di salvaguardia. Per tutti quelli che resteranno al di fuori del Parco, dovranno essere previste, nell'ambito dei comuni interessati, delle norme particolari atte alla loro salvaguardia».

Lo stesso decreto precisa: «la superficie lavica di Santa Maria La Stella rientra tra i valori ambientali di eccezionale pregio che sono certamente da considerare ai fini di tutela, anche per gli elementi di continuità che essi possiedono con il Parco etneo».

Degradanti o no, i boschi esistenti posseggono un notevole interesse. Le piante raggiungono un'altezza del fusto che supera i m 10.00, con copertura arborea fino all'80 - 90%. Le specie predominanti sono la Roverella, a cui si associano altri elementi arborei come il Frassino da manna, il Leccio, l'Alaterno, il Bagolaro. Lo stato arbustivo è ben rappresentato; infatti, oltre alle essenze arboree sopracitate, si rinvengono il Terebinto, il Citiso, il Pungitopo, la Smilace, il Tamus communis. Lo strato erbaceo è ricco e comprende tra le varie specie quelle proprie dei boschi del piano mesomediterraneo dell'Etna.

La composizione floristica consente nell'insieme di riferire le formazioni boschive in oggetto ad unità dei *Quercetalia ilicis*, pur essendo il Leccio ancora poco rappresentato. Si tratta cioè di boschi ancora in corso di evoluzione, nei quali alla dominanza della Roverella non corrisponde un corteggio floristico adeguato a quello proprio dei boschi che sono caratterizzati dalla medesima essenza, ma si trovano ad altitudine superiore.

Pur dominati dalla Roverella questi boschi hanno, quindi, il corteggio floristico proprio dei boschi di Leccio, verso i quali tenderebbe la vegetazione nel suo processo evolutivo, se indisturbata; esso si può accostare all'*Orno - Quercetum ilicis Horvati 1958*, descritto per i Balcani e per alcune zone del litorale adriatico della nostra penisola.

In sintesi, l'area in esame riveste un notevole interesse naturalistico, poiché presenta una formazione boschiva altrove distrutta dall'intensa opera di antropizzazione che altrove ha caratterizzato le basse pendici etnee. Esso rappresenta, quindi, un campionario prezioso, insostituibile, e anche molto vulnerabile, di ecosistemi ormai quasi del tutto scomparsi.

Inoltre, le popolazioni animali e vegetali in esso presenti, sebbene di piccole dimensioni, hanno, sotto il profilo genetico, un'importanza troppo spesso sottovalutata; esse, infatti, costituiscono un patrimonio di diversità genetica fondamentale in tutti i processi di adattamento.

Dal punto di vista paesaggistico, non si può non evidenziare che oltre alle già sopradescritte peculiari caratteristiche panoramiche dell'area in oggetto, questo lembo di vegetazione rappresenta un'oasi faunistico-vegetazionale in un ambito territoriale ove il paesaggio originario ha perso ogni suo carattere distintivo. Una adeguata tutela paesaggistica di questi luoghi garantirebbe la conservazione di uno dei caratteri più propri del paesaggio delle basse pendici etnee;

Considerato che dal punto di vista storico, è indispensabile tutelare e conservare le macchie boschive delle più basse pendici dell'Etna, in quanto queste rappresentano ciò che resta del famoso Bosco di Aci, che si estendeva per tutta la fascia pedemontana etnea sud-orientale e di cui si hanno notizie sin dal medioevo, quando il Gran Conte Ruggero nel 1091-1092 concesse tali terre al vescovo Angerio; in seguito, tali aree furono date al demanio degli abitanti che offrirono all'imperatore Carlo V una forte somma di denaro.

In quest'epoca la popolazione era molto scarsa ed economicamente molto povera e le attività principali erano l'agricoltura e la pastorizia, attività queste esclusivamente relegate nelle aree libere da coperture boschive. I boschi erano sfruttati soprattutto per gli usi civici; i cittadini avevano *ab antiquo* sia il diritto di far legna per il fuoco, per le case, e per ricavare utensili come aratri o pertiche, *ius lignandi*, sia quello di far pascolare il bestiame, *ius pascendi*.

In tale epoca il tratto di strada che da Giarre portava a Catania attraverso Viagrande, passando per questi boschi, era molto pericoloso per i viandanti che ivi transitavano, in quanto, grazie alla fitta macchia boschiva questo era un luogo ideale ove i malviventi si nascondevano e tendevano agguati.

Nei primi del 1600, grazie alla politica di concessione delle terre da parte del Segreto, si diede inizio alle opere di trasformazione del territorio con la distruzione delle aree boscate per far posto ai vigneti di cui ancora oggi si ha ampia testimonianza.

Per tutto il secolo XVII e XVIII si verificò un continuo insediamento di nuclei familiari all'interno del bosco, creando nel tempo gli aggruppamenti urbani che oggi si possono vedere.

Attualmente il territorio è caratterizzato da una vegetazione rigogliosa che nel corso degli ultimi secoli ha subito grandi trasformazioni per mano dell'uomo. Infatti, dove è stato possibile adattare il terreno a colture maggiormente remunerative, ivi l'uomo ha sostituito la vegetazione artificiale a quella naturale, stravolgendo così l'equilibrio ecologico dell'antico bosco e conquistando le grandi distese laviche con colture principalmente consistenti in ortaggi e cereali, vigneti, agrumeti ed oliveti.

Affinché non continui ulteriormente l'opera di antropizzazione di detti luoghi, che rischia di cancellare definitivamente anche le ultime macchie boschive di ciò che una volta era il famoso Bosco di Aci, si rileva improcrastinabile ed urgente l'applicazione di un regime di tutela paesaggistica che salvaguardi ciò che resta del bosco, che ha caratterizzato la vita, l'economia e la storia di quest'area nei secoli scorsi;

Constatato che le aree in oggetto sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 431/85;

Constatato che dei due succitati comuni, soltanto tutto il territorio comunale di Zafferana Etnea risulta essere già vincolato ai sensi della legge n. 1497/1939 con decreto del presidente della regione Sicilia n. 543 del 20 aprile 1974;

Considerato che la bellezza suggestiva di queste zone rende necessario e improcrastinabile un intervento di tutela e di salvaguardia, mediante la normazione degli usi compatibili con le singolari valenze dei luoghi e, quindi, mediante apposito piano territoriale paesistico, creando in tal modo i presupposti per una corretta fruizione del bene, nel rispetto delle sue intrinseche caratteristiche tipologiche, architettoniche, paesaggistiche e naturali;

Ritenuta sin da adesso l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore dell'area sopra descritta facente parte dei territori comunali di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio (Catania), che comporterebbero la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico del sito, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea del territorio in argomento, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n 15/91;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/85, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nell'area facente parte dei territori comunali di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio, descritta come in premessa e delimitata nelle planimetrie catastali, che formano parte integrante del presente decreto, ai fogli di mappa numeri 42, 43 e 44 del comune di Zafferana Etnea (Catania), e ai fogli di mappa numeri 1, 2, 3 e 4 del comune di Aci S. Antonio (Catania), al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, sono vietate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alle planimetrie catastali, fogli di mappa numeri 42, 43 e 44 del comune di Zafferana Etnea, e ai fogli di mappa numeri 1, 2, 3 e 4 del comune di Aci S. Antonio, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio (Catania), perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio degli stessi comuni.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio (Catania), ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio (Catania).

Art. 3.

Il vincolo imposto con il presente decreto è efficace dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 17 gennaio 1995

L'assessore: SARACENO

95A3881

DECRETO ASSESSORIALE 18 gennaio 1995.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Monte S. Paolino, dell'abitato di Sutera e delle aree circostanti.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 7 gennaio 1993, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico il Monte S. Paolino, l'abitato di Sutera e le aree circostanti, che, integrandosi con parti di territorio già vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettere *c)* e *g)*, costituiscono l'insieme inscindibile di una delle vedute più suggestive della Sicilia interna;

Accertato che il predetto verbale del 7 gennaio 1993 è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Sutera e depositato nella segreteria dello stesso comune, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Esaminate le opposizioni alla proposta di vincolo, prevenute tutte nei termini di cui alla già menzionata legge n. 1497, formulate dal comune di Sutera con un reclamo in data 27 aprile 1993, trasmesso con nota prot. n. 509 del 13 maggio 1993, riguardanti, in particolare: l'estensione dell'area vincolata col sopracitato verbale n. 11; il principio vincolistico che pare assolutamente vessatorio e non democratico non essendo stato acquisito il parere del sindaco; il contrasto tra la proposta di vincolo paesaggistico e lo strumento urbanistico vigente nel comune, dal momento che l'applicazione generalizzata del sistema autorizzatorio precritto dall'art. 7 della legge n. 1497/1939 risulta fortemente ostativa per la concessione di nuovi edifici, nonché per le ristrutturazioni approvate in misura minima nel corso del 1992, e non ancora accolte per il 1993;

Esaminate le controdeduzioni rese dalla competente Soprintendenza con nota prot. n. 4659 del 5 luglio 1993;

Accertato che il Monte S. Paolino, con la sua caratteristica forma a tronco piramidale, è un'emergenza naturale e geografica che segue profondamente l'estesa area del vallone, rendendola riconoscibile da gran parte del territorio compreso tra Agrigento, Caltanissetta e Palermo. Dalla sua sommità si gode un celebrato panorama i cui orizzonti raggiungono, ad est la città di Enna e l'Etna, a sud il Castelluccio di Racalmuto e gran parte della vallata che scende verso Agrigento e Licata, ad ovest il Monte Cammarata e numerosi paesi della provincia di Agrigento, a nord tutta la catena montuosa delle Madonie. Un folto bosco copre i declivi del monte, con gli strapiombi arricchiti dalla flora rupestre tipica delle formazioni rocciose a base gessosa.

Il contrasto cromatico tra il verde della flora e il grigio chiaro contribuisce a connotare percettivamente la montagna anche nelle variazioni stagionali in cui ciascuno dei due elementi è di volta in volta dominante. L'accesso alla vetta avviene tramite percorso carrabile, che parte dalla via Carmine e confluisce in un sentiero che arrampicandosi con ampi tornanti al versante sud conduce alla sommità.

Alle sue pendici, proprio dove l'aspra roccia di gesso lascia il passo ai più dolci pendii delle argille si sviluppa l'abitato di Sutera, con la sua caratteristica forma trilobata che quasi circonda la base della montagna in cui si distinguono i tre diversi quartieri: il Rabato, il Rabatello, il Giardinello. L'origine medioevale del nucleo urbano è facilmente leggibile percorrendo i diversi quartieri dove la storia ha cancellato gli edifici più volte ricostruiti conservandone gli andamenti planimetrici.

Il Rabato e il Rabatello sono quartieri di origine Musulmana (861 d.C.) e una tradizione locale vuole che la Chiesa Madre sia stata edificata sui resti della moschea.

Il quartiere Giardinello, ubicato ad ovest del Monte S. Paolino fu aggiunto dai Normanni (1185 d.C.) comprendendo la contenuta espansione urbana che si estende ad occidente dello stesso. L'insieme del paesaggio urbano viene caratterizzato oltre che dall'emergenza naturale del Monte S. Paolino e dalla morfologia dell'abitato, dalla presenza di momenti architettonici che, con grande suggestione, emergono dai tetti compatti del paese. Da moltissimi luoghi si gode l'insieme panoramico costituito sempre da uno dei fianchi del Monte S. Paolino e via via da vedute contraddistinte da emergenze che concludono l'unità paesaggistica nella sua omogeneità morfologica, formata dalle alture e dalle valli che circondano da presso l'abitato di Sutera costituendone gli orizzonti prossimi.

In questo contesto morfologico è presente una spiccata idrografia in fase di incessante gerarchizzazione, che ha creato profonde incisioni vallive, dalle quali si dipartono numerose aste torrentizie minori a forma di ventaglio, fino ad interessare le parti periferiche dell'abitato.

I quadri panoramici partendo da sud e girando in senso antiorario sono identificabili: 1) dall'affioramento roccioso formato dalle rocche di S. Croce e Spaccata e dal Cozzo Donna Spusa, costituitosi a causa dei movimenti tettonici che hanno provocato abbassamenti e innalzamenti dei terreni della serie gessoso-solfifera e il successivo dilavamento delle argille che ha originato la forma caratteristica a trifoglio. L'insieme evidenzia in un ambito limitato la storia geologica dello altopiano gessoso-solfifero nel quale è di notevole valenza naturalistica la parte verticale della Rocca Spaccata, la cui stratigrafia è monumento di storia naturale; 2) dalla Rocca S. Marco Donnibesi, cresta gessosa dove si trovano stanziamenti medioevali, probabilmente del periodo bizantino; 3) dalla vallata a nord-est, dove l'orizzonte si allarga aprendosi verso Mussomeli. Qui emerge la mole del castello Manfredonico, contappunto feudale alla città demaniale di Sutera; 4) verso nord, dalla struttura del paesaggio naturale, lungo il pendio che scende da Sutera, costituita da notevoli formazioni di calanchi, più evidenti nel Vallone Frana dei Morti, che scendono verso il torrente Regolizie e il Cozzo Baiata; 5) dalla veduta in direzione di Campofranco che si apre su un panorama caratterizzato da burroni poco profondi in cui dilavano le acque tra le ondulazioni dell'altopiano.

In tutto il territorio considerato la struttura agricola è costituita da colture tradizionali, mandorli, ulivi, pistacchi, qualche vigneto ed ampie zone destinate a colture estensive. Vaste aree sono ricoperte dai boschi, il Vallone Frana dei Morti, gran parte della contrada Irrotoli, la Rocca S. Croce, la Rocca Spaccata, il Cozzo Donna Spusa e la Rocca Donnibesi. L'area proposta sottopone a tutela l'unità paesaggistica, formata dai quadri panoramici descritti, avendo come fine la salvaguardia della integrità morfologica del paesaggio di Sutera;

Accertato che il territorio di Sutera e del Monte S. Paolino è perimetrato vincolisticamente come segue:

dal km 8 della s.p. Mussomeli-Sutera, si procede in direzione dell'abitato sino ad incrociare la strada vicinale Gargazzi, che si percorre in direzione nord-ovest, continuando sulla strada comunale Sutera Molino S. Olivo; si ritorna verso l'abitato lungo la strada vicinale Baiata fino all'incrocio con la strada vicinale Irrotoli, che si percorre verso ovest. Proseguendo sulla Regia Trazzera Sutera fino all'incrocio con la strada vicinale Casteltermini, lungo la quale si arriva alla stada Sutera-Campofranco che si percorre per un breve tratto e si procede sulla strada vicinale Sutera-Stazione fino ad innestarsi di nuovo sulla S.P. Sutera-Campofranco, per poi raggiungere il confine comunale, lungo quest'ultimo si procede verso sud all'incrocio dei fogli catastali nn. 20 e 23, si piega per un breve tratto sulla destra per la strada vicinale Sciacca-Ganifo incontrando di nuovo il confine tra i fogli di mappa nn. 20 e 23 e si raggiunge, girando sulla destra la strada vicinale Mercato di Pezzi, che si percorre fino alla strada comunale Sutera-Milena, su cui si procede fino al confine dei fogli di mappa nn. 21 e 24, questo si segue incrociando la vicinale Giuliedda-Chiarchiaro sino alla vicinale Donnibesi-Giuliedda, che si percorre fino al confine dei fogli di mappa nn. 15 e 21 e si procede in direzione nord sino alla vicinale Fratèlia, che si segue verso ovest sino all'incrocio della strada vicinale Arcichiuppo.

Dunque, procedendo verso nord, si arriva al confine comunale, lungo il quale si ritorna al km 8 della s.p. Sutera-Mussomeli, chiudendo così il perimetro;

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 7 gennaio 1993 a supporto della proposta di vincolo del territorio comunale di Sutera, come descritte nel verbale del 7 gennaio 1993, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento, sono sufficienti e congrue e testimoniano dell'elevato interesse pubblico rivestito dalla zona;

Rilevato, nel merito delle summenzionate opposizioni avanzate dal comune di Sutera, che le norme di tutela paesistica sono indipendenti da quelle urbanistiche, essendo ciascuna basata su presupposti e finalità inconfondibili.

Dall'imposizione di un vincolo di tutela delle bellezze naturali e panoramiche, deriva soltanto l'obbligo per gli interessati di sottoporre i progetti delle nuove costruzioni o delle trasformazioni che si vogliono eseguire, all'approvazione della Soprintendenza, alla quale, spetta istituzionalmente il dovere di conciliare le esigenze pubbliche connesse alla conservazione delle zone vincolate con le legittime esigenze di utilizzazione della proprietà privata.

I provvedimenti di tutela delle bellezze naturali non sono di contrasto né all'economia locale, né all'iniziativa privata, in quanto sono preordinati ad assicurare un ordinato sviluppo delle costruzioni al fine di impedire che vengano compromesse le esigenze della tutela paesistica.

Il sindaco non fa parte delle commissioni provinciali per le bellezze naturali e panoramiche, come disciplinato dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1979, n. 805, che ha modificato la procedura nominativa. Non sussiste, quindi, nessun obbligo di acquisire il preventivo parere delle autorità sindacali in tema di apposizione di vincoli paesaggistici (T.A.R., 28 ottobre 1993, n. 527 - T.A.R., 5 maggio 1993, n. 412).

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le suaccennate motivazioni, le quali sono parte integrante del presente decreto e per le quali si rimanda al verbale del 7 gennaio 1993.

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico il Monte

S. Paolino e l'abitato di Sutera in conformità della proposta del 7 gennaio 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area che interessa il Monte S. Paolino, l'abitato di Sutera e le aree circostanti, integrate con porzioni di territorio già vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettere *c)* e *g)*, meglio descritta nel verbale del 7 gennaio 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta e delimitata in rosso nelle planimetrie allegate, che formano parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana unitamente al verbale redatto nella seduta del 7 gennaio 1993 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Caltanissetta, ai sensi gli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Sutera perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Sutera, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Sutera.

Palermo, 18 gennaio 1995

L'assessore: SARACENO

ALLEGATI

Verbale n. 11.

L'anno 1993 il giorno 7 del mese di gennaio alle ore 11, presso la sede della Soprintendenza per i beni cultuali ed ambientali di Caltanissetta, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche per la provincia di Caltanissetta, debitamente convocata con lettera n. 8680 del 4 dicembre 1992, avente come ordine del giorno:

1) proposta di vincolo, ai sensi della legge n. 1497/1939, di Sutera, Monte S. Paolino e parte del territorio comunale;

2) esame vincoli legge n. 431/85, area di Gela;

3) proposta di vincolo, ai sensi della legge n. 1497/1939, di Monte Mimiani, territorio del comune di Caltanissetta;

4) eventuale proposta di vincolo sul parco del Dubini;

5) varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

dott. Giuseppe Lo Iacono, Soprintedente per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, presidente;

dott. Gaetano Tedeschi Rizzone, componente;

arch. Angelo Alù, dipendente della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Caltanissetta, segretario.

Sono assenti, l'arch. Gregorio Geraci, componente e il rappresentante del corpo forestale della Regione.

Partecipa alla riunione il sindaco del comune di Sutera, dott. Carruba Onofrio, invitato con lettera n. 8681 del 4 dicembre 1992 per l'argomento al primo punto dell'o.d.g. - proposta di vincolo, ai sensi della legge n. 1497/1939 di Sutera, Monte S. Paolino e parte del territorio comunale.

Premesso che, con lettera n. 6839 del 18 settembre 1992; i componenti della commissione venivano invitati a partecipare al sopralluogo a Sutera in data 6 ottobre 1992.

A tale sopralluogo hanno partecipato:

dott. Giuseppe Lo Iacono, soprintendente e presidente della commissione;

arch. Gregorio Geraci, componente;

dott. Gaetano Tedeschi Rizzone, componente;

arch. Angelo Alù, segretario.

Su invito del presidente la commissione inizia la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Prima della lettura della proposta di vincolo, al primo punto dell'o.d.g. il sindaco del comune di Sutera, dott. Carruba Onofrio, ha ritenuto necessario rilasciare una dichiarazione che viene trascritta integralmente nel presente verbale;

Il dott. Carruba Onofrio. sindaco di Sutera, considerato che è stato nominato nella seduta del 15 dicembre 1992 e che ha assunto le piene funzioni di sindaco, con il giuramento prestato nelle mani di S.E. il Prefetto di Caltanissetta, stamani alle ore 10,55, chiede che la riunione della commissione venga rimandata ad altra data anche vicinissima, comunque, successiva a lunedì 11 gennaio 1993 in modo di avere la possibilità di informare e consultare in consiglio comunale convocato per tale data in modo da essere portatore dell'opinione dei rappresentanti della cittadinanza di Sutera. Inoltre dichiara di non essere in condizione di esprimere alcun parere circa l'apposizione del vincolo proposto, perché non delegato a farlo dagli organi istituzionali non essendo stato nelle condizioni di consultarli.

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal soprintendente ritiene di fare parte della commissione con voto deliberativo, ai sensi dell'art. 2, comma IV, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 4, comma III, del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

La commissione, preso atto della dichiarazione del sindaco di Sutera, procede alla lettura integrale della relazione sulla proposta di vincolo al primo punto dell'o.d.g. anzidetto, di seguito riportata:

L'area proposta per il vincolo interessa il Monte S. Paolino, l'abitato di Sutera e le aree circostanti che, integrandosi con parti di territorio già vincolata dalla legge n. 431 dell'8 agosto 1985, art. 1, lettere *c)* e *g)*, costituiscono l'insieme inscindibile di una delle vedute più suggestive della Sicilia interna.

Il Monte S. Paolino, con la sua caratteristica forma tronco piramidale (quota 819 m. s.l.m.; 1 17' 00" di longitudine e 37 31' 30" di latitudine), è una emergenza naturale e geografica che segna profondamente l'estesa area dal Vallone, rendendola riconoscibile da gran parte del territorio compreso tra Caltanissetta, Agrigento e Palermo.

Dalla sua sommità si gode un celebrato panorama i cui orizzonti raggiungono, ad est la città di Enna e l'Etna, a sud il Castelluccio di Racalmuto e gran parte della vallata che scende verso Agrigento e Licata, ad ovest il Monte Cammarata e molti paesi della provincia di Agrigento. a nord tutta la catena montuosa delle Madonie.

Un folto bosco copre i declivi del monte, con gli strapiombi arricchiti dalla flora rupestre tipica delle formazioni rocciose a base gessosa.

Il contrasto cromatico tra il verde della flora e il grigio chiaro, aspro e a volta lucente delle rocce contribuisce a connotare percettivamente la montagna anche nelle variazioni stagionali in cui ciascuno dei due elementi è di volta in volta dominante.

L'accesso alla vetta avviene tramite un percorso carrabile che parte dalla via Carmine e confluisce in un sentiero che arrampicandosi con ampi tornanti al versante sud conduce alla sommità.

Alle sue pendici proprio dove l'aspra roccia di gesso lascia il posto ai più dolci pendii delle argille si sviluppa l'abitato di Sutera, con la sua caratteristica forma trilobata che quasi circonda la base della montagna in cui si distinguono i tre diversi quartieri:

il Rabato, il Rabatello, il Giardinello.

L'origine medievale del nucleo urbano è facilmente leggibile percorrendo i diversi quartieri dove la storia a volta ha cancellato gli edifici più volte ricostruiti conservandone gli andamenti planimetrici.

Il Rabato e il Rabatello sono di origine musulmana (861 d.C.) e una tradizione locale vuole che la Chiesa Madre sia stata edificata sui resti della Moschea.

Il quartiere Giardinello, ubicato ad ovest ed Monte S. Paolino fu aggiunto dai Normanni (1185 d.C.). La contenuta espansione urbana si estende ad occidente del quartiere.

L'insieme del paesaggio urbano viene caratterizzato oltre che dalla emergenza naturale del Monte S. Paolino e dalla morfologia dell'abitato, dalla presenza dei monumenti architettonici che, con grande suggestione, emergono dai tetti compatti del paese.

Da moltissimi luoghi si gode l'insieme panoramico sopra descritto, costituito sempre (girando in 360°) da uno dei fianchi del Monte S. Paolino e via via da vedute caratterizzate da emergenze che concludono l'unità paesaggistica nella sua omogeneità morfologica, formata dalle alture e dalle valli che circondano da presso l'abitato di Sutera costituendone gli orizzonti prossimi.

In questo contesto morfologico è presente una spiccata idrografia in fase di incessante gerarchizzazione, che ha creato profonde incisioni vallive, dalle quali si dipartono numerose aste torrentizie minori a forma di ventaglio, fino a interessare le parti periferiche dell'abitato.

Geologicamente le formazioni affioranti nel territorio di Sutera coprono un intervallo di tempo che va dal Miocene med. (tortoniano) al Pliocene inf.

Si tratta di unità che costituiscono due complessi distinti per meccanismo ed ambiente deposizionale, la prima in ordine di tempo rappresenta il complesso prevaporitico, la seconda l'evaporitico;

I quadri panoramici, partendo da sud e girando in senso antiorario, sono così identificabili:

a) l'affioramento roccioso formato dalle rocche S. Croce e Spaccata e dal Cozzo Donna Spusa, costituitosi a causa di movimenti tettonici che hanno provocato abbassamenti e innalzamenti di terreni della serie gessoso-solfifera e il successivo dilaramento delle argille che ha originato la forma caratteristica a trifoglio. L'insieme evidenzia in un ambito limitato la storia geologica dell'altopiano gessoso-solfifero. E' notevole, in particolare, la parte verticale della Rocca Spaccata, la cui stratigrafia è monumento di storia naturale;

b) la Rocca S. Marco Donnibesi, cresta gessosa dove si trovano stanziamenti medievali probabilmente del periodo Bizantino. Tra i due rilievi il panorama si apre sul Vallone;

c) la vallata a nord-est dove l'orizzonte si allarga aprendosi verso Mussomeli. Qui emerge la mole del castello Manfredonico contrappunto feudale alla città demaniale di Sutera;

d) verso nord la struttura del paesaggio naturale, lungo il pendio che scende da Sutera, costituita da notevoli formazioni di calanchi più evidenti nel Vallone Frana dei Morti, che continuano verso i torrenti Malizia e il cozzo Baiata;

e) la veduta in direzione di Campofranco che si apre su un panorama caratterizzato da burroni poco profondi in cui dilavano le acque tra le ondulazioni dell'altopiano. In tutto il territorio considerato, la struttura agricola è costituita da colture tradizionali, mandorli, ulivi, pistacchi, qualche vigneto ed ampie zone destinate a colture estensive. Vaste aree sono ricoperte da boschi, il vallone Frana dei Morti, gran parte dalla Contrada Irrotali, la Rocca S. Croce, la Rocca Spaccata, il Cozzo Donna Spusa e la Rocca Donnibesi.

L'area proposta sottopone a tutela l'unità paesaggistica formata dai quadri panoramici descritti, avendo come fine la salvaguardia della integrità morfologica del paesaggio di Sutera.

L'area viene così perimetrata:

«Dal km 8 della s.p. Mussomeli-Sutera, si procede in direzione dell'abitato sino ad incontrare la strada vicinale Gargazzi, che si percorre in direzione nord-ovest, continuanto sulla strada comunale Sutera-Molino-S. Olivò; si ritorna verso l'abitato lungo la strada vicinale Baiata fino all'incrocio con la vicinale Irrotoli, che si percorre verso ovest. Proseguendo sulla Reggia Trazzera Sutera fino all'incrocio con la strada vicinale Casteltermini, lungo la quale si arriva alla strada Sutera-Campofranco si percorre per un breve tratto e si procede sulla strada vicinale Sutera-Stazione fino ad innestarsi di nuovo sulla s.p. Sutera-Campofranco, per poi raggiungere il confine comunale, lungo quest'ultimo si procede verso sud, all'incrocio dei fogli catastali nn. 20 e 23, si piega per un breve tratto sulla destra per la strada vicinale Sciacca-Ganifo incontrando di nuovo il confine tra i fogli di mappa nn. 20 e 23 e si raggiunge, girando sulla destra la strada vicinale Mercato di Pezzi, che si percorre fino alla strada comunale Sutera-Milena, su cui si procede fino al confine dei fogli di mappa nn. 21 e 24, questo si segue incrociando la vicinale Giuliedda-Chiarchiaro sino alla vicinale Donnibesi-Giuliedda, che si percorre fino al confine dei fogli di mappa nn. 15 e 21 e si procede in direzione nord, sino alla vicinale Fratelia, che si segue verso ovest sino all'incrocio della strada vicinale Arcichiuppo. Dunque, precedendo verso nord, si arriva al confine comunale, lungo il quale si ritorna al km. 8 della s.p. Sutera-Mussomeli», chiudendo così il perimetro.

La discussione sulla proposta di vincolo di cui sopra, si protrae più del previsto, inducendo la commissione ad aggiornare la seduta, rimandando gli argomenti previsti ai punti due, tre e quattro dell'o.d.g. alla prossima riunione.

La relazione sulla proposta di vincolo sopra riportata, viene approvata integralmente dalla commissione così come trascritta nel presente verbale. A questo punto il presidente dichiara chiusa la seduta; dal che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

(Omissis).

Perimetro dell'area sottoposta a vincolo ai sensi della L. 1497/39 dalla Commissione Prov. per la tutela delle Bellezze Naturali di Caltanissetta, nella seduta del 7/01/1993

Perimetro dell'area sottoposta a vincolo ai sensi della L. 1497/39 dalla Commissione Prov.per la tutela delle Bellezze Naturali di Caltanissetta, nella seduta del

95A3382

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 20 giugno 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 aprile 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso indicato.

Nell'art. 67 relativo agli indirizzi del corso di laurea in scienze geologiche della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali e, precisamente, nell'indirizzo geologico-applicato del suddetto corso di laurea, è inserita, tra le discipline caratterizzanti, «geologia applicata alla difesa del suolo» in luogo di «complementi di geologia applicata».

Nel suddetto articolo, alle discipline facoltative del già citato indirizzo geologico-applicato, sono altresì aggiunte le seguenti: «geologia degli idrocarburi», «sistemazione dei bacini idrografici», «geologia ambientale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 20 giugno 1995

Il rettore: CRESCENTI

95A3900

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 28 giugno 1995.

Indicazioni applicative della direttiva del Ministro del tesoro, in data 18 novembre 1994, in tema di dismissioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

Visto l'art. 1, commi 7 e 7-*ter* del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 (d'ora in avanti semplicemente «direttiva») (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994);

Considerata l'opportunità di fornire indicazioni applicative della direttiva;

EMANA

la seguente circolare:

1. *Procedure per le dismissioni.*

1.1. Nell'ambito del processo di diversificazione dell'attivo indicato dall'art. 2, comma 2, della direttiva, gli enti conferenti procedono alla cessione delle azioni o dei relativi diritti di opzione della società conferitaria in conformità alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o di altro organo equivalente, sentito il collegio sindacale o altro organo equivalente, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Tale deliberazione, quando si riferisca a cessioni di quote maggiori o uguali all'uno per cento del capitale della società conferitaria, deve contenere la determinazione del prezzo massimo e del prezzo minimo di cessione nonché l'indicazione dei criteri seguiti per la relativa determinazione. Una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, accerta la congruità del prezzo o della fascia di prezzo fissata.

Le cessioni da realizzarsi con modalità diversa dall'offerta pubblica di vendita devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro a norma dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990.

L'autorizzazione alla cessione con modalità diversa dall'offerta pubblica di vendita sarà rilasciata solo qualora si proceda a trattativa diretta e la cessione avvenga nei confronti di banche, di società appartenenti a gruppi bancari, di società finanziarie iscritte nell'albo speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di imprese di assicurazione, ovvero

quando si intenda costituire un nucleo stabile di azionisti; in tale ultimo caso andranno indicati i soggetti partecipanti e il contenuto degli eventuali accordi tra gli stessi.

Quando la cessione a trattativa diretta nei confronti dei soggetti indicati al comma precedente abbia ad oggetto un quantitativo di azioni non superiore al limite complessivo dell'uno per cento del capitale (sempre riferito all'arco degli ultimi dodici mesi), l'autorizzazione si intende rilasciata in via generale dalla presente circolare.

Possono essere liberamente effettuate cessioni in borsa di azioni quotate nel limite complessivo dell'uno per cento del capitale, da calcolarsi con riferimento alle cessioni realizzate nell'arco degli ultimi dodici mesi.

1.2. La diversificazione dell'attivo può essere perseguita in ogni forma.

In relazione all'obbiettivo indicato dall'art. 2, comma 2, lettera *b)*, della direttiva, è peraltro presumibile che si verifichino, in concreto, le seguenti ipotesi:

a) cessione in unica soluzione della partecipazione in misura tale da raggiungere immediatamente l'obbiettivo;

b) cessione della partecipazione in lotti, a condizioni predeterminate e a scadenze prefissate, decisa con un unica deliberazione la cui attuazione sia tale da raggiungere l'obbiettivo;

c) pluralità di cessioni coordinate in un programma unitario, ad attuazione progressiva, nel quale ogni singola fase, pur formando oggetto di separata decisione, sia comunque strumentale al raggiungimento dell'obbiettivo.

Nelle ipotesi descritte sub *a)* e *b)* la conformità della relativa deliberazione alla direttiva è accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal ricevimento della delibera stessa. Poiché decorso tale termine la conformità si intende accertata, la deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministro del tesoro in forma idonea a certificare la data di ricezione, insieme alla relazione della società di revisione sulla congruità del prezzo.

Copia della deliberazione deve essere contestualmente inviata, prima della sua esecuzione, alla Banca d'Italia.

Nell'ipotesi sub *c)* dovranno essere inviate al Ministro del tesoro:

1) il programma deliberato e le eventuali variazioni dello stesso, ai fini dell'accertamento della conformità alla direttiva;

2) le singole deliberazioni di esecuzione (sempre insieme alle relazioni sulla congruità del prezzo) ai fini dell'accertamento della conformità al programma deliberato.

L'autorizzazione alla cessione mediante trattativa diretta e l'accertamento di conformità della deliberazione di cessione alla direttiva può essere rilasciata dal Ministro del tesoro con unico atto.

L'ente conferente dà tempestiva comunicazione al Ministro del tesoro di ogni cessione effettuata anche di ammontare inferiore all'uno per cento del capitale.

2. *Agevolazioni fiscali.*

2.1. Nelle ipotesi indicate alle lettere *a)* e *b)* del punto 1.2, se il parametro di diversificazione di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, della direttiva viene conseguito con un'unica operazione o deliberazione entro il prescritto quinquennio (vale a dire entro il 22 novembre 1999), l'ente conferente beneficia dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 1, comma 4, della legge 26 novembre 1993, n. 489 come modificato dall'art. 1, comma 7-*ter*, della legge 30 luglio 1994, n. 474, una volta che il Ministro del tesoro abbia accertato la conformità al parametro indicato dalla direttiva.

2.2. Nel diverso caso in cui l'ente conferente intenda raggiungere lo stesso parametro di diversificazione mediante una pluralità di operazioni di dismissione, coordinate in un programma unitario (v. punto 1.2, lettera *c)*, l'agevolazione fiscale si consegue, in via definitiva, per ciascuna cessione realizzata nel quinquennio, con l'accertamento di conformità di ciascuna cessione al programma deliberato.

2.3. Il conseguimento nel termine dello stesso parametro di diversificazione opera come presupposto dell'esenzione fiscale anche per le cessioni delle azioni della società conferitaria successive a tale data (22 novembre 1999). Diversamente, se il parametro fissato dalla norma citata non sia stato raggiunto nel quinquennio — pur restando ferma l'esenzione per le cessioni già realizzate — l'agevolazione non si applicherà alle cessioni delle azioni della società conferitaria successive alla scadenza del quinquennio, che dovranno essere comunque realizzate in attuazione del programma deliberato.

Spetterà al Ministro del tesoro, in qualità di autorità vigilante sugli enti conferenti, assicurarsi che l'obbiettivo di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, della direttiva venga comunque realizzato, anche in considerazione delle ragioni del ritardo.

3. *Modifiche statutarie.*

3.1. In ordine all'art. 4 della direttiva, gli enti conferenti individuano nello statuto gli specifici settori di intervento tenuto conto del contesto sociale, economico e culturale nel quale operano nonché dell'ordine di grandezza delle risorse disponibili, anche in prospettiva, in modo da evitare il rischio di una loro dispersione.

In proposito deve tenersi conto anche della necessità di favorire rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento (art. 6, lettera *a)*, della direttiva), che diventa più problematica all'aumentare del numero dei settori prescelti.

La scelta degli specifici settori di intervento può anche essere effettuata, in base ad un richiamo di norma statutaria, nel regolamento di cui all'art. 5 della direttiva (v. punto 4.1).

3.2. L'incremento della rappresentatività negli organi collegiali degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti (art. 6, lettera *a)*, della direttiva) implica che lo statuto dell'ente conferente preveda la presenza nell'organo amministrativo di componenti espressione di quegli interessi, in misura significativa (ad es. compresa tra un

quinto ed un terzo, anche in relazione all'ampiezza dell'organo ed al numero di settori di intervento indicati dallo statuto).

Tale risultato può essere alternativamente perseguito attraverso i seguenti metodi:

a) ampliamento dell'organo di amministrazione, con attribuzione del potere di nomina o designazione dei nuovi componenti ad enti esponenziali degli interessi connessi agli specifici settori di intervento dell'ente;

b) ampliamento dell'organo di amministrazione mediante cooptazione;

c) mantenimento dell'attuale disciplina statutaria in ordine al numero e alla competenza alla nomina dei membri dell'organo di amministrazione. In tal caso lo statuto dovrebbe prevedere gli strumenti per assicurare che gli enti terzi cui siano affidati i poteri di nomina si attengano alla previsione statutaria di cui al periodo successivo.

In ogni caso lo statuto indica i requisiti di professionalità ai quali attenersi ovvero attribuisce ad un organo dell'ente conferente, fissando i criteri di massima, il compito di specificare i requisiti soggettivi richiesti per la nomina o la designazione del componente l'organo collegiale.

3.3. Negli enti conferenti a struttura istituzionale, l'eventuale ampliamento del consiglio di amministrazione potrebbe rendere opportuna la distinzione delle competenze tra consiglio e comitato esecutivo, con affidamento al primo di compiti di supervisione, indirizzo, programmazione e controllo e al secondo di gestione dell'ente.

In queste ipotesi i componenti espressione dei settori di intervento dovrebbero essere chiamati a far parte necessariamente dell'organo di indirizzo, programmazione e controllo; sarebbe comunque opportuno assicurare una loro partecipazione anche nell'organo di gestione.

3.4. Negli enti a struttura associativa, o lo statuto dei quali affidi comunque ad organi di tipo assembleare la scelta degli amministratori, il rispetto delle previsioni di cui al punto 3.2, in sede di nomina degli amministratori, potrebbe rendere necessaria la cooptazione di nuovi «soci», esponenti dei medesimi settori, nell'organo assembleare: ovviamente ciò si renderebbe necessario solo se lo statuto prevedesse che gli amministratori debbano essere scelti esclusivamente fra i componenti l'organo assembleare; in tal caso, occorrerebbe prevedere che una certa percentuale di «soci» disponga dei requisiti necessari per assicurare la equilibrata composizione dell'organo di amministrazione.

Nulla esclude però che — anche negli enti conferenti con organo assembleare — lo statuto possa prevedere l'integrazione del consiglio, per cooptazione o nomina esterna, secondo metodi analoghi a quelli descritti al punto 3.2, lettere *a)* e *b)*.

3.5. In ogni ipotesi di conferimento del potere di nomina di amministratori o componenti di organi collegiali a soggetti esterni all'ente sarebbe opportuno precisare — se lo statuto non fosse chiaro sul punto — che l'attribuzione del potere di nomina è funzionale esclusivamente al migliore e più proficuo andamento dell'ente e non comporta rappresentanza dei soggetti cui è affidata la nomina, in seno all'ente stesso. Ciò determina l'esclusione di ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del nominante sul nominato, revoca compresa. L'esclusione di questi poteri è auspicabile che formi oggetto di una esplicita previsione statutaria, al fine di evitare equivoci interpretativi.

3.6. Il riassetto organizzativo dell'ente conferente, alla luce dell'art. 6, lettera *a)*, della direttiva, potrebbe anche riguardare la separazione delle competenze relative all'attività connessa al perseguimento dei fini istituzionali e alla gestione del portafoglio dell'ente, posto che vengono richieste professionalità diverse, sempre che l'ente non intenda affidare interamente ad intermediari autorizzati la gestione del proprio portafoglio. Tale separazione potrebbe essere realizzata attribuendo le diverse competenze ad organi diversi oppure individuando appositi servizi interni all'ente ed eventualmente disciplinati nel regolamento previsto dall'art. 5 della direttiva (v. punto 4.1).

3.7. Una modifica statutaria è necessaria per mutare il regime della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Nel caso in cui l'ente perda il controllo della società conferitaria la previsione della riserva può essere eliminata, con la conseguenza che le somme accantonate per essa perdono il vincolo di destinazione. Resta comunque ferma la facoltà dell'ente di mantenere la riserva, dimensionandola e alimentandola nella misura che parrà congrua, salvo che sia stata ceduta la totalità delle azioni della società conferitaria, nel qual caso la riserva andrà comunque eliminata.

Qualora l'ente mantenga il controllo della società conferitaria, lo statuto dovrà comunque prevedere la riserva in misura non inferiore al 10 per cento dei redditi derivanti dalla partecipazione nella società conferitaria. Le somme già accantonate ed eccedenti rispetto alla percentuale eventualmente modificata sono svincolabili con deliberazione dell'organo competente.

3.8. Altre modifiche statutarie potrebbero essere connesse all'adozione del regolamento di cui all'art. 5 della direttiva. Ad esempio, in via alternativa:

a) non delegabilità della competenza dell'organo amministrativo sulle deliberazioni relative al regolamento;

b) previsione di maggioranze qualificate per l'adozione o la modifica del regolamento;

c) adozione e/o modifica del regolamento da parte del o degli organi competenti in materia di modifiche statutarie.

3.9. Copia della o delle delibere di approvazione delle modifiche statutarie e la documentazione eventualmente allegata, dichiarata conforme all'originale a norma di statuto o certificata da pubblico ufficiale, deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione il Ministro del tesoro approva le modifiche statutarie a norma dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

4. *Il regolamento.*

4.1. Gli enti procedono ad una organica disciplina della loro attività nei settori previsti dallo statuto. Il regolamento potrebbe essere la sede per individuare gli specifici settori di intervento (v. punto 3.1), nonché le specifiche competenze delle strutture interne chiamate ad amministrare gli investimenti dell'ente.

Il regolamento potrà definire le diverse modalità di intervento dell'ente nei settori prescelti. Ad esempio: intervento diretto o tramite enti direttamente promossi; finanziamento di iniziative di terzi; erogazioni; assunzione di pubblici servizi in concessione a condizioni di economicità.

Sarà opportuno valorizzare il bilancio preventivo come strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente, eventualmente prevedendo — per gli enti dotati di organo assembleare — possibilità di integrazione o modifica in sede di approvazione.

4.2. Il regolamento dovrà inoltre contenere:

a) la ripartizione delle risorse, o i criteri per determinarla, tra i diversi settori;

b) la definizione di criteri di selezione di iniziative e progetti, propri e di terzi, all'interno dei settori prescelti;

c) la procedura di presentazione e valutazione di progetti e iniziative promossi da terzi e i criteri di valutazione comparativa in termini di analisi costi-benefici;

d) le modalità di finanziamento dei progetti o delle iniziative di durata pluriennale e i procedimenti di verifica interinale dei risultati conseguiti.

4.3. Il regolamento dovrà altresì disciplinare l'intervento di soggetti esterni all'ente, eventualmente riuniti in comitati tecnici e scientifici, scelti tra personalità di particolare competenza nei settori di intervento dell'ente, al fine di fornire all'organo amministrativo una forma di consulenza nella valutazione e nella selezione dei progetti di maggior rilievo. L'intervento di tali soggetti e comitati (che potranno avere o meno la forma di veri e propri organi consultivi, nel qual caso dovrebbero essere previsti dallo statuto) è finalizzato a fornire competenze tecniche e scientifiche per le valutazioni di merito dell'ente, evitando però che ciò possa dar luogo a forme di condizionamento. È quindi essenziale che si tratti di soggetti (o di organi composti da soggetti) indipendenti. Qualora il regolamento preveda l'eventuale compenso per l'attività prestata dagli esperti esterni, sarà opportuno che tale compenso di norma abbia la forma e la funzione di un rimborso spese piuttosto che di una retribuzione vera e propria.

Infine, il regolamento dovrà disciplinare le modalità con cui l'ente assolve l'obbligo (previsto dall'art. 5 della direttiva) di dare pubblicità all'attività svolta in ciascun esercizio, con particolare riferimento ai progetti finanziati ed ai risultati ottenuti.

4.4. La documentazione concernente l'approvazione del regolamento deve essere presentata al Ministero del tesoro per il tramite della Banca d'Italia. Entro sessanta giorni il Ministro del tesoro può formulare rilievi in merito al regolamento (art. 11, comma 2, della direttiva).

4.5 Al fine di agevolare l'adozione del regolamento, se ne riporta lo schema-tipo in allegato.

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

REGOLAMENTO
(schema - tipo)

Art. 1.
Definizioni

1.1. Il termine «progetto» indica un insieme di azioni e di interventi mirati in modo organico e integrato al perseguimento di un obiettivo predeterminato.

1.2. Il termine «programma» di interventi indica un insieme di progetti e di interventi fra loro coordinati, per la soddisfazione di una specifica esigenza.

1.3. Il termine «iniziativa» indica qualunque forma di attività comunque organizzata, anche a carattere continuativo, svolta da soggetti estranei all'ente, nei settori di intervento di quest'ultimo.

1.4. Il termine «interventi» indica ogni svolgimento delle attività dell'ente nei settori statutariamente indicati.

1.5. Il termine «terzi» indica i soggetti estranei all'ente; non rientrano tra i «terzi» i soggetti, anche non societari, legati all'ente stesso da vincoli di carattere patrimoniale od organizzativo tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale.

Art. 2.
Oggetto

2.1. Il presente regolamento disciplina le modalità di intervento dell'ente nei settori previsti dallo statuto.

2.2. L'ente, per rendere più efficace il perseguimento dei propri fini, può limitare la propria attività transitoriamente, per periodi di tempo definiti, a singoli settori o sottosettori, tra quelli previsti nello statuto; la relativa deliberazione spetta all'organo competente per le modificazioni statutarie.

Art. 3.
Gestione del portafoglio

3.1. La gestione del portafoglio dell'ente è affidata ad intermediari autorizzati, o ad appositi servizi interni all'ente separati da quelli preposti al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 4.
Modalità d'intervento

4.1. L'ente opera nei settori individuati ai sensi dell'art. 2.2 attraverso:

a) interventi diretti;

b) interventi attraverso società o enti ad esso legati da vincoli di carattere partecipativo o organizzativo tali che la loro attività ne risulti indirizzata in modo sostanziale;

c) il finanziamento e il sostegno di iniziative promosse da terzi;

d) l'assunzione di servizi pubblici in regime di concessione a condizioni di economicità.

Art. 5.
Bilancio preventivo

5.1. Il bilancio preventivo costituisce lo strumento di programmazione e di indirizzo dell'attività dell'ente per l'esercizio di riferimento.

5.2. Il bilancio preventivo:

ripartisce le risorse disponibili tra i settori di intervento nei quali l'ente, tempo per tempo, svolge la sua attività;

limita le risorse destinate all'erogazione a fondo perduto per il finanziamento di attività e progetti promossi e/o realizzati da terzi al........% delle risorse disponibili per ciascun settore.

Art. 6.

Criteri di ripartizione fondi

6.1. Le risorse dell'ente, al netto degli eventuali stanziamenti per gli scopi previsti al punto 6.2, vengono ripartite secondo i seguenti criteri:

una percentuale compresa tra il .... e il ....% delle risorse disponibili per ciascun settore di intervento è destinata alla realizzazione degli interventi diretti o indiretti previsti al punto 4.1, lettere *a)* e *b)*;

una percentuale compresa tra il .... e il ....% delle risorse disponibili per ciascun settore può essere destinata al finanziamento di iniziative di soggetti terzi.

6.2. In ogni caso, non può essere destinata alla realizzazione di programmi di intervento pluriennali più di un quinto delle risorse mediamente disponibili ogni anno.

Art. 7.

Criteri di scelta

7.1. L'ente sceglie progetti dei quali sia possibile quantificare il risultato mediante una analisi di costi e benefici, anche al fine di confrontarli con progetti alternativi.

7.2. I progetti per i quali sia prevista una spesa superiore a .... dovranno essere valutati tenendo conto dei risultati delle analisi costi-benefici, del parere degli organi tecnici consultivi e di ogni altro elemento giudicato utile alla scelta.

7.3. In ogni caso la scelta dovrà essere motivata indicando i criteri seguiti nella comparazione. A parità di ogni altra condizione verrà seguito l'ordine cronologico di presentazione.

7.4. Le iniziative diverse verranno scelte in base al giudizio di meritevolezza espresso dall'organo competente per la assegnazione dei fondi.

Art. 8.

Procedure di presentazione e valutazioni

8.1. Il presente articolo disciplina la procedura di presentazione delle domande per la realizzazione di interventi previsti all'art. 4.1, lettera *c)*.

8.2. Le domande di assegnazione di fondi per la realizzazione di interventi dovranno essere presentate entro il termine di .... dalla pubblicazione del bilancio preventivo dell'ente.

8.3. La scelta spetta al consiglio di amministrazione, che tiene conto delle linee programmatiche e degli indirizzi gestionali indicati nel bilancio preventivo.

8.4. I criteri di valutazione comparativa dei progetti e degli interventi di provenienza esterna, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 6, dovranno essere determinati dall'organo competente prima dell'inizio delle operazioni.

8.5. La scelta sarà effettuata entro .... (termine per la valutazione).

Art. 9.

Organi consultivi per la valutazione tecnica

9.1. La valutazione tecnica di progetti relativi ad interventi ad elevato grado di specializzazione può essere affidata ad esperti esterni dotati di comprovata professionalità nei settori di competenza. Tali esperti svolgeranno esclusivamente una funzione consultiva per il consiglio di amministrazione.

9.2. Il consiglio di amministrazione può nominare comitati tecnici e scientifici formati da esperti, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori di intervento dell'ente.

9.3. I comitati tecnici e scientifici svolgono un ruolo di consulenza nella valutazione tecnica dei progetti e sulle altre questioni loro sottoposte dagli organi dell'ente.

Art. 10.

Programmi pluriennali e servizi in concessione

10.1. Il finanziamento di programmi pluriennali viene accordato per tranches contributive. L'erogazione delle tranches è subordinata alla verifica periodica dei risultati conseguiti.

10.2. Le determinazioni che concernono la realizzazione di strutture stabili nei diversi settori di intervento, di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d)*, della direttiva, nonché l'eventuale assunzione di pubblici servizi in regime di concessione, di cui all'art. 5, n. 2, della direttiva medesima, sono adottate con la maggioranza qualificata di (da determinarsi dall'organo amministrativo).

Art. 11.

Bilanci e pubblicità

11.1. Il bilancio consuntivo recherà in allegato un resoconto circa le finalità, le modalità operative e i risultati ottenuti dai progetti di maggiore rilevanza in ciascun settore.

11.2. La pubblicazione del resoconto si dà per avvenuta qualora l'ente ne fornisca copia a chiunque ne faccia richiesta.

95A3923

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

CIRCOLARE 3 luglio 1995, n. 251.

Legge n. 20 del 9 gennaio 1991. Integrazioni alla circolare n. 185 del 20 ottobre 1992 a seguito delle modifiche apportate agli articoli 9, 10, 11 e 16 della legge n. 20/1991 dall'art. 114, lettere *b), c), d), e), f), g)* e *h)*, del decreto legislativo n. 174 del 17 marzo 1995 recante: «Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita» pubblicato nel supplemento ordinario n. 56 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995.

Alle imprese di assicurazione e di riassicurazione

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.A.P.

Alla Banca d'Italia

Alla Consob

All'Autorità garante della concorrenza e del mercato

All'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici

A seguito delle modifiche apportate agli articoli 9, 10, 11 e 16 della legge n. 20 del 9 gennaio 1991 dall'art. 114 lettere *b), c), d), e), f), g)* e *h)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita» e pubblicato nel supplemento ordinario n. 56 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995, questo istituto ritiene opportuno fornire i necessari chiarimenti.

Le imprese di assicurazione dovranno provvedere alla più ampia diffusione della presente circolare nei confronti dei soggetti interessati alle comunicazioni ed alle autorizzazioni di cui alle norme in oggetto circa le indicazioni ed istruzioni che vengono di seguito impartite.

Art. 9 della legge n. 20/1991 - *Comunicazioni delle partecipazioni al capitale di imprese assicurative.*

Ferme restando le indicazioni già contenute nella circolare n. 185/92 con riferimento ai soggetti obbligati, alle modalità di calcolo delle percentuali rilevanti ai fini

della comunicazione, al *dies a quo* per la decorrenza dei termini ed alle altre modalità per le comunicazioni, è opportuno precisare che il citato decreto legislativo n. 174 del 17 marzo 1995 ha stabilito che la comunicazione delle partecipazioni al capitale delle imprese assicurative debba essere effettuata al superamento del limite del 5% (non più 2%) del capitale dell'impresa assicurativa partecipata.

Il decreto ha altresì disposto che le successive variazioni della partecipazione, tanto in aumento che in diminuzione, devono essere comunicate per percentuali superiori al 5% (non più variazioni dell'1%) e che anche tali comunicazioni debbono essere effettuate nel termine di trenta giorni, e non di quindici come precedentemente previsto.

In attesa dell'approvazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del nuovo modello da utilizzare per le comunicazioni, denominato 3/A, che terrà conto delle modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 174/1995, i soggetti interessati sono tenuti ad effettuare le comunicazioni dovute utilizzando il mod. 2/A, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 agosto 1993 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 1993 n. 168 e successiva modificazione.

Si invitano inoltre le società in indirizzo ad adoperarsi ai fini di un puntuale adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 9, comma 1, ultimo periodo della legge n. 20/1991, così come modificato dal citato art. 114 del decreto legislativo n. 174/1995, che dispone l'obbligo di comunicare preventivamente all'ISVAP, indipendentemente dal limite del 5%, l'intendimento di effettuare acquisizioni, sottoscrizioni, variazioni di partecipazione in misura tale da comportare il controllo dell'impresa assicurativa.

Art. 10 - *Autorizzazione all'assunzione di partecipazioni di controllo e di partecipazioni qualificate nel capitale di imprese di assicurazione.*

Ferme restando le indicazioni già fornite con la già citata circolare n. 185 con riferimento alle circostanze rilevanti ed alle modalità per le autorizzazioni all'assunzione di partecipazioni di controllo in imprese assicurative, si precisa che il suddetto decreto legislativo n. 174 del 17 marzo 1995 ha esteso gli obblighi autorizzatori, già previsti per l'assunzione del controllo, all'assunzione di una partecipazione qualificata, da chiunque effettuata, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Secondo l'ampia previsione del primo comma della norma in rassegna, tali obblighi sussistono tanto se la partecipazione qualificata sia oggetto immediato della negoziazione, quanto se risulti acquisita attraverso l'assunzione del controllo del soggetto detentore della partecipazione medesima.

Atteso che l'autorizzazione riveste sempre carattere preventivo, secondo quanto disposto dal novellato art. 10, in relazione ai tempi tecnici necessari per l'espletamento dell'istruttoria, si segnala l'opportunità di una tempestiva informazione all'ISVAP in ordine ad ogni progetto di cessione e di acquisto.

Pertanto le disposizioni già diramate con la citata circolare n. 185/1992 devono intendersi riferite tanto alle partecipazioni di controllo che alle partecipazioni qualificate. Soggetti all'obbligo autorizzatorio sono chiunque intenda detenere direttamente le partecipazioni in esame nonché il soggetto che si trovi a sua volta in posizione di controllo dello stesso. Nel caso in cui sussista una catena partecipativa che si articoli in una pluralità di soggetti, quelli posti tra chi detiene le azioni ed il soggetto posto al vertice della catena non sono obbligati a richiedere l'autorizzazione.

Resta ferma, tuttavia, la facoltà dell'ISVAP di richiedere documentazione e notizie in ordine a tali soggetti, rilevando i medesimi ai fini della valutazione della posizione del controllante indiretto.

Non sono assoggettate all'obbligo autorizzatorio le operazioni intragruppo laddove si verifichi, all'interno del gruppo stesso, un semplice trasferimento delle partecipazioni dirette senza che ciò determini il mutamento del soggetto posto al vertice della catena partecipativa, salvo quanto rinviato dall'art. 9 della legge n. 20/1991.

Ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 10 della legge n. 20/1991, introdotto dal decreto legislativo in oggetto, si considera partecipazione qualificata «il fatto di detenere in un'impresa di assicurazione, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque, in virtù di particolari accordi con l'impresa in cui è detenuta, la possibilità di esercitare su questa un'influenza notevole, ancorché non dominante».

Si segnala inoltre che, in virtù della modifica apportata al comma 4 dell'art. 10 della legge n. 20/1991, la perdita di una delle condizioni che hanno giustificato il rilascio dell'autorizzazione deve essere comunicata all'ISVAP entro trenta giorni (non più quindici giorni).

Come disposto dall'art. 121, comma 1, del citato decreto legislativo n. 174 del 17 marzo 1995, in attesa dell'emanazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del decreto previsto dal comma 5 dell'art. 11 della legge n. 20/1991, continuano ad applicarsi i criteri di cui al decreto ministeriale 10 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 luglio 1991, per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni da parte dell'ISVAP all'assunzione di partecipazioni qualificate o di controllo nel capitale di imprese di assicurazione.

Si richiama, infine, l'attenzione sulle sanzioni previste dal novellato art. 16 della legge n. 20/1991, per il ritardo, la incompletezza, la erroneità e l'omissione delle comunicazioni di cui agli artt. 9 e 10 della legge n. 20/1991.

Si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di riscontro.

Il presidente: SANGIORGIO

95A3901

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lucchini Siderurgica, con sede in Milano e unità in Potenza, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fibre Acriliche, con sede in Cesano Maderno (Milano) e unità in Villacidro (Cagliari), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Consorzio Agrario Provinciale di Grosseto, con sede in Grosseto e unità in Grosseto, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994.

La corresponsione del trattamento è ulteriormente prorogata dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995.

Le proroghe non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1995, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Magneti Marelli, con sede in Milano e unità in Potenza, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 28 febbraio 1995.

La proroga non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S.p.a. OMGA, con sede in Limidi di Soliera (Modena) e unità di Limidi di Soliera (Modena).

Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. OMGA, con sede in Limidi di Soliera (Modena) e unità di Limidi di Soliera (Modena), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1994 con decorrenza 7 marzo 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. OMGA, con sede in Limidi di Soliera (Modena) e unità di Limidi di Soliera (Modena), per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1994 con decorrenza 7 settembre 1994;

3) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 26 novembre 1993 al 28 maggio 1994, della ditta S.p.a. Cantieri Posillipo, con sede in Sabaudia (Latina) e unità di Sabaudia (Latina).

Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 4 giugno 1993 con effetto dal 26 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cantieri Posillipo, con sede in Sabaudia (Latina) e unità di Sabaudia (Latina), per il periodo dal 26 novembre 1993 al 25 maggio 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 26 novembre 1992, n. 87/1992.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazioneaziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 9 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.P.E. Società Pubblicità Editoriali, con sede in Bologna e unità site nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Lombardia, Sicilia, Toscana, Umbria, per il periodo dal 9 maggio 1994 all'8 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 9 maggio 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° settembre 1994 al 31 agosto 1995, della ditta S.p.a. Impresa Costruzioni Adanti, con sede in Bologna e unità di Bologna.

Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipedenti dalla ditta S.p.a. Impresa Costruzioni Adanti, con sede in Bologna e unità di Bologna per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1994 con decorrenza 1° settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 maggio 1994 al 29 maggio 1995, della ditta S.p.a. Profili Illuminazione, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione, di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Profili Illuminazione, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 30 maggio 1994 al 29 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1994 con decorrenza 30 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 giugno 1994 al 12 giugno 1995, della ditta S.p.a. Sweda Italia, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), Milano, Padova, Bologna, Napoli, Torino.

Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sweda Italia, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), Milano, Padova, Bologna, Napoli, Torino, per il periodo dal 13 giugno 1994 al 12 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1994 con decorrenza 13 giugno 1994;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 13 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sweda Italia, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), Milano, Padova, Bologna, Napoli e Torino, per il periodo dal 13 dicembre 1994 al 12 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 13 dicembre 1994;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, della ditta A.R.T.E.A., con sede in Ostra Vetere (Ancona) e unità di Ostra Vetere (Ancona).

Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta A.R.T.E.A., con sede in Ostra Vetere (Ancona) e unità di Ostra Vetere (Ancona), per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1994 con decorrenza 3 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 6 luglio 1993 al 5 luglio 1994, della ditta S.p.a. Microleghe Trentine, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento).

Parere comitato tecnico del 28 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Microleghe Trentine, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 6 luglio 1993 al 5 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 agosto 1993 con decorrenza 6 luglio 1993;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 6 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Microleghe Trentine, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 6 gennaio 1994 al 5 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 6 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 aprile 1993 al 18 aprile 1994, della ditta S.p.a. Onama Mensa c/o Alenia di Caselle (Torino), appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata con sede in Milano e unità di Alenia di Caselle (Torino)

Parere comitato tecnico: seduta del 14 febbraio 1995.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Mensa c/o Alenia di Caselle (Torino), con sede in Milano e unità di Alenia di Caselle (Torino), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 18 aprile 1994 al 17 aprile 1995, della ditta S.p.a. M.I.R., con sede in Brescia e unità di Brescia.

Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. M.I.R., con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dal 18 aprile 1994 al 17 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 14 aprile 1994 con decorrenza 18 aprile 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 18 aprile 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. M.I.R., con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 ottobre 1994 con decorrenza 18 ottobre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 16 dicembre 1992 al 15 giugno 1993, della ditta S.r.l. Pavan Walter & C., con sede in Gallarate (Milano) e unità di Veruno (Novara) dal 1° febbraio 1993 Gallarate (Milano).

Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Pavan Walter & C. con sede in Gallarate (Milano) e unità di Veruno (Novara) dal 1° febbraio 1993 Gallarate (Milano), per il periodo dal 16 dicembre 1992 al 15 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1993 con decorrenza 16 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14399/10 del 18 marzo 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° agosto 1994 al 31 luglio 1995, della ditta S.p.a. Soico Sud, con sede in Taranto e unità di Porto Marghera (Venezia).

Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Soico Sud, con sede in Taranto e unità di Porto Marghera (Venezia), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1994 con decorrenza 1° agosto 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 luglio 1994 al 12 luglio 1995, della ditta S.r.l. Alessandrin Prato & C., con sede in Oriago di Mira (Venezia) e unità di Oriago di Mira e Cantieri (Venezia).

Parere comitato tecnico del 16 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alessandrin Prato & C. di Oriago di Mira (Venezia) e unità di Oriago di Mira e Cantieri (Venezia), per il periodo dal 13 luglio 1994 al 12 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1994 con decorrenza 13 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 19 aprile 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1995 con effetto dal 27 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Revelli Metallik, con sede in Leinì (Torino) e unità di Leinì (Torino), per il periodo dal 27 dicembre 1994 al 26 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1995 con decorrenza 27 dicembre 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 luglio 1994 al 17 luglio 1995, della ditta S.c.r.l. Da.Co.Va., con sede in Cossato (Biella) e unità di Cossato (Biella).

Parere comitato tecnico del 14 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.c.r.l. Da.Co.Va., con sede in Cossato (Biella) e unità di Cossato (Biella), per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 luglio 1995 con decorrenza 18 luglio 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 settembre 1994 all'11 settembre 1995, della ditta S.p.a. Calzaturificio dei Dogi, con sede in Cologna Veneta (Verona) e unità di Cologna Veneta (Verona).

Parere comitato tecnico del 14 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calzaturificio dei Dogi, con sede in Cologna Veneta (Verona) e unità di Cologna Veneta (Verona), per il periodo dal 12 settembre 1994 all'11 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1994 con decorrenza 12 settembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994 con effetto dal 27 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Porcellane Richard Ginori - Gruppo Pozzi Ginori, con sede in Milano e unità di Chieti, per il periodo dal 27 dicembre 1994 al 26 giugno 1995.

Istanza aziendale presentata il 21 gennaio 1995 con decorrenza 27 dicembre 1994;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 marzo 1994 con effetto dall'8 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Frimont, con sede in Milano e unità di Pogliano Milanese (Milano), per il periodo dall'8 settembre 1994 al 7 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1994 con decorrenza 8 settembre 1994;

3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 marzo 1995, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 4 marzo 1995 con effetto dal 1° marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Torno, con sede in Milano, unità di Cantieri di Carate (Milano), Cantieri di Legnano Banca di Legnano (Milano), Cantieri di Madonna dei Poveri (Milano), Cantieri di Tombinature (Milano) Paullo (Milano) e uffici di Milano, per il periodo dal 1° settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1994 con decorrenza 1° settembre 1994;

4) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 5 luglio 1993 al 4 luglio 1995, della ditta S.p.a. Siemens Nixdorf Informatica, con sede in Milano e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 30 marzo 1994: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazioneaziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 5 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siemens Nixdorf Informatica, con sede in Milano e unità di Milano e unità nazionali per il periodo dal 5 luglio 1994 al 4 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata l'11 luglio 1994 con decorrenza 5 luglio 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 30 agosto 1993 al 29 agosto 1994, della ditta S.r.l. Artfer, con sede in Bergamo e unità di Artogne (Brescia).

Parere comitato tecnico del 28 febbraio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Artfer, con sede in Bergamo e unità di Artogne (Brescia), per il periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 30 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) a seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione al trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 30 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Artfer, con sede in Bergamo e unità di Artogne (Brescia), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 aprile 1994 al 19 aprile 1995, della ditta S.r.l. Semar, con sede in Castelfidardo (Ancona) e unità di Castelfidardo (Ancona).

Parere comitato tecnico del 30 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Semar, con sede in Castelfidardo (Ancona) e unità di Castelfidardo (Ancona) per il periodo dal 20 aprile 1994 al 19 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 26 aprile 1994 con decorrenza 20 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. Cartotecnica industriale nuova Cisa, con sede in Alzano Lombardo (Bergamo) e unità di Isola del Liri (Frosinone).

Parere comitato tecnico del 30 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cartotecnica industriale nuova Cisa, con sede in Alzano Lombardo (Bergamo), e unità di Isola del Liri (Frosinone), per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1994 con decorrenza 4 luglio 1994;

3) a seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Cartotecnica industriale nuova Cisa, con sede in Alzano Lombardo (Bergamo) e unità di Isola del Liri (Frosinone), per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 gennaio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Alelco gruppo Alenia, con sede in Roma, unità di Palermo e Roma.

Parere comitato tecnico del 22 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazioneaziendale, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 31 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Alelco gruppo Alenia, con sede in Roma, unità di Palermo e Roma per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1994 con decorrenza 1° luglio 1994;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 aprile 1994 al 3 aprile 1995, della ditta S.r.l. S.M.E.T. - Società meridionale elettrotecnica terracinese, con sede in Terracina (Latina) e unità di Terracina (Latina).

Parere comitato tecnico del 22 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. S.M.E.T. - Società meridionale elettrotecnica terracinese, con sede in Terracina (Latina) e unità di Terracina (Latina) per il periodo dal 4 aprile 1994 al 3 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1994 con decorrenza 4 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 luglio 1994 al 10 luglio 1995, della ditta S.p.a. F.M.C. - Cavi, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico del 21 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.M.C. - Cavi, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma) per il periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1994 con decorrenza 11 luglio 1994;

2) a seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione al trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dall'11 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.M.C. - Cavi, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma) per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1995 con decorrenza 11 gennaio 1995;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 luglio 1994 al 3 luglio 1995, della ditta S.r.l. El.Da. - Elaborazione Dati, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 21 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. El.Da. - Elaborazione Dati, con sede in Roma e unità di Roma per il periodo dal 4 luglio 1994 al 3 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 4 luglio 1994;

4) a seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione al trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 4 luglio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. El.Da. - Elaborazione Dati, con sede in Roma e unità di Roma per il periodo dal 4 gennaio 1995 al 3 luglio 1995.

Istanza aziendale presentata il 3 febbraio 1995 con decorrenza 4 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 aprile 1995, della ditta S.p.a. Novaceta - Gruppo Fiat, con sede in Milano e unità di Vercelli.

Parere comitato tecnico del 28 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Novaceta - Gruppo Fiat, con sede in Milano e unità di Vercelli per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994;

2) a seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione al trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Novaceta - Gruppo Fiat, con sede in Milano e unità di Vercelli per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 1° luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994;

3) a seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione al trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Novaceta - Gruppo Fiat. con sede in Milano e unità di Vercelli per il periodo dal 3 gennaio 1995 al 2 aprile 1995.

Istanza aziendale presentata l'11 gennaio 1995 con decorrenza 3 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 maggio 1994 al 1° maggio 1995, della ditta S.p.a. M.A.I.A., con sede in Roma, unità di Battipaglia (Salerno), Catanzaro, Monterotondo (Roma) e Marcianise (Caserta).

Parere comitato tecnico del 14 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. M.A.I.A., con sede in Roma, unità di Battipaglia (Salerno), Catanzaro, Monterotondo (Roma) e Marcianise (Caserta) per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1994 con decorrenza 2 maggio 1994;

2) a seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione al trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 2 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. M.A.I.A., con sede in Roma, unità di Battipaglia (Salerno), Catanzaro, Monterotondo (Roma) e Marcianise (Caserta) per il periodo dal 2 novembre 1994 al 1° maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1994 con decorrenza 2 novembre 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1995:

1) è approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 9 marzo 1995: favorevole.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alenia - Azienda di Finmeccanica, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'8 febbraio 1994 al 7 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1994 con decorrenza 8 febbraio 1994.

Delibera CIPE del 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

2) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Milano - Rozzano Milanofiori e unità di Milano, piazza Frattini, 4, Milano.

Parere comitato tecnico del 9 marzo 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Milano - Rozzano Milanofiori e unità di Milano, Piazza Frattini, 4 per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 agosto 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 maggio 1994 al 22 maggio 1995, della ditta S.p.a. Luzzi Pietro, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Sansepolcro (Arezzo).

Parere comitato tecnico del 31 gennaio 1995: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Luzzi Pietro, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Sansepolcro (Arezzo) per il periodo dal 23 maggio 1994 al 22 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1994 con decorrenza 23 maggio 1994.

Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal 1° luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16915/11 del 25 febbraio 1995;

4) a seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con effetto dal 23 maggio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Luzzi Pietro, con sede in Sansepolcro (Arezzo) e unità di Sansepolcro (Arezzo) per il periodo dal 23 novembre 1994 al 22 maggio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1994 con decorrenza 23 novembre 1994.

Contributo addizionale: no - Amministrazione controllata dal 1° luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16915/12 del 25 febbraio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

95A3864

Autorizzazione alla So.Fi.Med. S.r.l., in Taranto, all'esercizio della sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1995, la So.Fi.Med. S.r.l., con sede a Taranto, via Sorcinelli, 8/10, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1964, n. 185, ad esercitare la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

95A3905

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 7 novembre 1994, n. 347/B, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'oro

Berni Luigi, nato il 4 giugno 1894 a Bagno di Romagna (FO). — Fiero oppositore della dittatura fascista, dopo l'8 settembre 1943 si prodigava nell'azione informativa a favore del movimento partigiano, benché esente da obblighi militari, decideva egualmente di lasciare la sua numerosa famiglia per partecipare attivamente alla lotta di liberazione, distinguendosi in numerose operazioni per capacità valore ed entusiasmo, rappresentando, specie tra i giovani, un esemplare riferimento. Nell'ultima di queste azioni, attardatosi per meglio seguire i movimenti di una robusta formazione tedesca, veniva sorpreso e catturato. Consegnato alle brigate nere, veniva sottoposto a feroci ed estenuanti torture. Fieramente determinato a non rivelare i nomi dei suoi compagni, si strappava coi denti le vene dei polsi e, a scherno dei suoi torturatori scriveva col suo sangue sul muro della cella: «Non vi ho tradito. I miei nemici li conoscete. Sangue del Berni». Rinvenuto dai suoi aguzzini ormai esangue, subiva ancora percosse, e trascinato con una corda al collo per alcuni chilometri, veniva abbandonato al bordo della strada. Fulgido esempio di lealtà, spregio del pericolo e amore della libertà. — Passo delle Radici, 29 settembre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 7 novembre 1994, n. 348/B, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Bondi Gino, nato il 2 febbraio 1914 a Colorno. — Già ripetutamente distintosi nella lotta partigiana per attività e per coraggio alla testa dei suoi uomini malamente armati, attaccava decisamente una formazione tedesca in ritirata sui traghetti del Po. Mortalmente ferito, persisteva nella lotta, riuscendo ad impegnare il nemico fino al sopraggiungere delle forze alleate. — Mezzani (Parma), 26 aprile 1995.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 7 novembre 1994, n. 279/G, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Gherardi Lanciotto, nato il 27 novembre 1902 a Lari. — Dopo l'8 settembre 1943, fu membro attivissimo del Comitato di Liberazione Nazionale clandestino livornese. Costituì gruppi di patrioti che dettero vita ai nuclei originari di tutte le formazioni partigiane che operarono alla periferia di Livorno e nella provincia. All'alba del 18 luglio 1944, vigilia della liberazione della città di Livorno, spinto dall'amore per la sua città e dalla volontà più volte espressa di liberarla tra i primi, con una esigua pattuglia marciò su Livorno, anticipando l'ingresso nella città del grosso della Brigata. Alle porte di Livorno, forze di retroguardia nemiche impegnarono la pattuglia in combattimento e nell'intento di proteggere i suoi compagni di lotta usciva allo scoperto sparando tutti i colpi del suo mitra; ma, nel fulmineo scontro, cadeva, colpito a morte da raffiche di mitragliatrice. Fulgido esempio di coraggiosa dedizione e di sacrificio. — Livorno 8 settembre 1943-20 luglio 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 15 novembre 1994, n. 376/S, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Sacripanti Giulio, nato il 22 ottobre 1907 a Roma. — Combattente nelle file della resistenza romana, fu arrestato per la sua intensa attività e deportato in Germania, dove continuò ad operare con altri partigiani

in azioni di sabotaggio. Nell'aprile del 1944, unitamente ad altri internati, provocava nel campo di Zippler l'incendio e la distruzione di uno stabilimento industriale. Cessava di vivere a seguito delle sofferenze nel campo di prigionia alla fine di aprile 1944. — Campo di Ebensee (Germania), 15 maggio 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 15 novembre 1994, n. 385/D, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

D'Ottavio Franco, nato il 10 maggio 1924 a Roma. — Animato da purissimo amor patrio, per non sottostare agli abusi e soprusi delle forze nazifasciste, occupanti la capitale, tentava, con altri giovani, di raggiungere la Banda Melis, operante nel settore umbro. Catturato dai tedeschi e condotto nelle carceri di S. Gemini e di Terni, fu sottoposto alle più atroci sevizie per aver notizie sulla dislocazione delle formazioni partigiane. Neppure la minaccia della fucilazione valse ad affievolire la saldezza dell'animo di fronte ai barbari che volevano piegare i suoi sentimenti di italianità. — Settore partigiano umbro (S. Gemini e Terni), 1° marzo-1° giugno 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 15 novembre 1994, n. 384/D, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Di Folco Mario, nato il 18 dicembre 1921 a Roccadarce. — Figura di ottimo carabiniere e di fervente patriota, aderiva al movimento clandestino partigiano svolgendo una rischiosa e continua opera di sorveglianza nei confronti di elementi al soldo del nemico e rendendo preziosi servizi alla banda cui segretamente apparteneva, partecipando anche di persona ad alcune operazioni. In una di queste, veniva fermato e catturato dai tedeschi. Nel suo eroico tentativo di riacquistare la libertà, cadeva colpito a morte. — Longone Sabino (Roma), 8 settembre 1943-11 giugno 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 28 luglio 1994, n. 41/I, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Iotti Franco, nato il 3 luglio 1924 a Bagnolo in Piano. — Sottufficiale partigiano già distintosi per azioni in pianura ed in montagna, alla vigilia della Liberazione, partecipava ad un'azione contro i tedeschi catturandone alcuni. Nel tentativo di costringere alla resa un altro gruppo di nemici asserragliati in un casolare veniva colpito a morte immolando la sua giovane esistenza agli ideali della Libertà. — Pieve Modolena (Reggio Emilia), 24 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1994, vistato dalla ragioneria centrale in data 15 novembre 1994, n. 190/A, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Affanni Bruno, nato il 2 novembre 1922 a Salsomaggiore. — L'8 marzo 1944, dopo la sua diserzione dai reparti dell'Esercito repubblicano del Nord, entrava nella formazione partigiana della 78ª brigata SAP (Divisione garibaldina «Val Ceno»), dove si distinse per attività di guerriglia e sabotaggio, dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. Catturato dai tedeschi fu sottoposto a sevizie per costringerlo a parlare e riferire sulla Resistenza e su i suoi comandanti. Condotto alla fucilazione moriva da eroe al grido di «Viva l'Italia». — Reggio Emilia, 9 febbraio 1994.

95A3903

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Monza 1995

(Estrazione del 25 giugno 1995)

Estrazione dei biglietti vincenti la lotteria nazionale di Monza 1995 avvenuta a Roma il 25 giugno 1995:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie M n. 76514 di lire 2 miliardi abbinato alla vettura n. 8 di Boldrini Andrea;

2) Biglietto serie U n. 45539 di lire 500 milioni abbinato alla vettura n. 3 di Kanaan Antoine;

3) Biglietto serie O n. 23615 di lire 300 milioni abbinato alla vettura n. 1 di Biagi Thomas;

4) Biglietto serie D n. 98735 di lire 200 milioni abbinato alla vettura n. 6 di Paglicci Gianluca;

5) Biglietto serie B n. 83679 di lire 120 milioni abbinato alla vettura n. 20 di Rangoni Luca.

B) *Premi di seconda categoria:*

n. 25 premi di lire 40 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto serie	A	02582	14) Biglietto serie	N	64315
2) » »	A	85804	15) » »	O	18070
3) » »	B	88986	16) » »	P	05761
4) » »	D	29127	17) » »	R	37948
5) » »	D	33370	18) » »	R	58857
6) » »	E	50674	19) » »	S	09891
7) » »	F	51191	20) » »	S	86741
8) » »	G	77920	21) » »	Z	02954
9) » »	G	83765	22) » »	AB	22977
10) » »	I	29412	23) » »	AB	44917
11) » »	I	71084	24) » »	AB	77898
12) » »	M	74837	25) » »	AC	47678
13) » »	N	30078			

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie M 76514 L. 4.000.000;

2) Biglietto serie U 45539 L. 3.000.000;

3) Biglietto serie O 23615 L. 2.500.000;

4) Biglietto serie D 98735 L. 1.500.000;

5) Biglietto serie B 83679 L. 1.000.000.

Ai venditori dei venticinque premi di seconda categoria L. 800.000 ciascuno.

95A3902

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.23209 XV J (699) datato 23 maggio 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Tiziano 65», che la ditta pirotecnica Benassi cav. Vittorino S.n.c., intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali di Castel d'Aiano (Bologna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23208 XV J (698) datato 23 maggio 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «Picasso 65», che la ditta pirotecnica Benassi cav. Vittorino S.n.c., intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali di Castel d'Aiano (Bologna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A3907

Riconoscimento e classificazione di alcune polveri

Con decreto ministeriale n. 559/C.4025.XV.J (561) del 27 maggio 1995 le polveri denominate:

«polvere nera svizzera da tiro e da caccia n. 1»;

«polvere nera svizzera da tiro e da caccia n. 2»;

«polvere nera svizzera da tiro e da caccia n. 3»;

«polvere nera svizzera da tiro e da caccia n. 4»;

«polvere nera svizzera da tiro e da caccia n. 5»,

che la ditta Fuserio sport S.n.c. intende importare dalla Polveriera federale d'Aubonne (Svizzera), sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella prima categoria, gruppo A, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3301.XV.J (720) del 23 maggio 1995 le polveri denominate: «F 2 Sub Sound» e «G 2000 × 28», che la ditta Baschieri e Pellagri S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di Marano di Castenaso (Bologna), sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella prima categoria, gruppo A, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A3906

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 luglio 1995

Dollaro USA	1620,96
ECU	2163,98
Marco tedesco	1173,34
Franco francese	335,15
Lira sterlina	2586,24
Fiorino olandese	1047,47
Franco belga	57,051
Peseta spagnola	13,488
Corona danese	300,65
Lira irlandese	2658,21
Dracma greca	7 218
Escudo portoghese	11,127
Dollaro canadese	1183,61
Yen giapponese	19,054
Franco svizzero	1414,08
Scellino austriaco	166,83
Corona norvegese	263,49
Corona svedese	223,77
Marco finlandese	380,60
Dollaro australiano	1152,50

95A3953

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo scientifico «G. Spezia» di Domodossola ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Domodossola (Novara), prot. n. 2381/1.14.2 sett. I del 22 marzo 1995, il liceo scientifico statale «G. Spezia» di Domodossola (Novara), è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta da parte del comitato provvisorio dei genitori degli alunni del liceo scientifico «G. Spezia», di un personal computer del valore di L. 2.390.000.

95A3908

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Paternopoli - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Paternopoli, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 15 giugno 1995 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo di Paternopoli - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Paternopoli (Avellino) — posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 12 giugno 1995 ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 — il dott. Michele Critani è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993.

95A3915

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale di Tassullo e Nanno - Società cooperativa a responsabilità illimitata, in Tassullo.

Si comunica che in data 31 maggio 1995 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale di Tassullo e Nanno - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Tassullo (Trento), disposta con delibera della regione autonoma Trentino-Alto Adige del 19 maggio 1994, a seguito della restituzione di detta banca alla gestione ordinaria.

95A3909

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Modugno - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Modugno.

Si comunica che in data 18 maggio 1995 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Modugno - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Modugno (Bari), disposta con decreto del Ministro del tesoro del 19 febbraio 1994, a seguito di un'operazione di fusione per incorporazione con la Banca di credito cooperativo di Bitetto Cassa rurale ed artigiana - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bitetto (Bari), e la Cassa rurale ed artigiana «SS. Crocifisso» Banca di credito cooperativo di Palo del Colle - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Palo del Colle (Bari).

95A3914

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Città Servizi - Soc. coop. a r.l.» in Trieste, e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 2656 del 5 giugno 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Città Servizi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 27 dicembre 1993 per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Pavan con studio in Trieste, via Cumano, 7.

95A3916

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17.

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - *G.U.* n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 102.000**	**L. 120.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 34.000**	**L. 40.000**
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 27.000**	**L. 32.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 13.500**	**L. 16.000**

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (*)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 336.000**	**L. 672.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**	**L. 410.000**

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.450**	**L. 2.900**

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189